Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 luglio 1982** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente per il versamento delle quote integrative a saldo dei canoni di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale stabiliti per il corrente anno con decreto ministeriale 19 gennaio 1982 (G. U. n. 20 del 21 gennaio 1982).

Si avverte che gli abbonamenti che non risulteranno saldati alla data del 30 settembre p.v. saranno interrotti senza ulteriore preavviso.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (BILANCI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 186 DELL'8 LUGLIO 1982:

LEGGE 25 giugno 1982, n. **419.**

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1978.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1982, n. **416**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 27, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

economia e tecnica delle imprese di assicurazioni;
demografia economica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1982

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1982
Registro n. 82 *Istruzione, foglio n.* 161

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1982, n. **417**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 16 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche, sono soppressi i seguenti insegnamenti:

storia del diritto romano;
storia della filosofia;
economia e politica agraria;
filosofia del diritto.

Nel medesimo elenco sono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia e istituzioni dell'America latina;
teoria e storia della storiografia;
storia dello sviluppo economico;
diritto del commercio internazionale;
diritto internazionale pubblico;
economia applicata;
finanza degli enti locali;
sistemi economici comparati;
sistemi giuridici comparati;
sociologia della medicina e delle istituzioni sanitarie;

sociologia dell'educazione;
sociologia della famiglia;
sociologia industriale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1982

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1982
Registro n. 82 *Istruzione, foglio n.* 160

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1982, n. **418.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1980, n. 1226, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la nota rettorale n. 7883 del 13 novembre 1981;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1980, n. 1226, con il quale è stato provveduto, tra l'altro, alla istituzione del corso di perfezionamento in neonatologia dell'Università di Catania;

Considerato che nella redazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1980, n. 1226, si è verificato un errore materiale nella trascrizione del primo comma dell'art. 276 e del paragrafo *d*) dell'art. 280 del predetto corso per quanto riguarda rispettivamente la denominazione di scuola anzichè quella di corso e la misura dei contributi clinici;

Riconosciuta la necessità di apportare le opportune correzioni al suddetto decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1980, n. 1226;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 276 dello statuto dell'Università di Catania di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1980, n. 1226, relativo al corso di perfezionamento di neonatologia, è rettificato nel senso che la parola « scuola » deve leggersi « corso ».

Art. 2.

Il paragrafo *d*) dell'art. 280 dello statuto dell'Università di Catania di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1980, n. 1226, relativo al corso di perfezionamento in neonatologia, è sostituito dal seguente:

« *d*) contributi clinici e di laboratorio nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1982

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1982
Registro n. 82 *Istruzione, foglio n.* 159

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389)

Nell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, concernente la durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° luglio 1982, dove è scritto: «...legge 14 *marzo* 1981, n. 219...», leggasi: «...legge 14 *maggio* 1981, n. 219...».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 5 luglio 1982.

Contingente GATT 1982 di carne bovina congelata.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 13, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzioni di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1954, n. 1203;

Visto il regolamento (CEE) n. 136 del Consiglio del 19 gennaio 1982 relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II *b*) della tariffa doganale comune;

Considerata l'opportunità di evitare una eccessiva polverizzazione del contingente al fine di assicurare una ripartizione adeguata sotto il profilo economico;

Tenuto conto che la funzione di approvvigionamento del mercato svolto dagli importatori induce a considerare favorevolmente l'operatività con i Paesi Terzi dimostrata mediante idonea documentazione ufficiale;

Ritenuta la necessità di procedere alla ripartizione della quota del contingente comunitario assegnata all'Italia in base all'art. 2 del citato regolamento (CEE);

Decreta:

Art. 1.

Le importazioni di carni bovine congelate, nei limiti di tonnellate 14.415, assegnate all'Italia in base al regolamento (CEE) n. 136 del 19 gennaio 1982, sono subordinate alla presentazione in dogana di un certificato di importazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, in base alle modalità previste dai regolamenti (CEE) n. 3183 del 3 dicembre 1980 e n. 2377 del 4 settembre 1980.

Art. 2.

I certificati di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno essere richiesti a seguito di specifica comunicazione di questa amministrazione con la quale verrà indicata la quota assegnata ai richiedenti ammessi.

Art. 3.

Possono partecipare alla ripartizione del contingente di cui all'art. 1 del presente decreto:

a) il Ministero della difesa, il quale dovrà indicare nella domanda i nominativi ai quali sono stati trasmessi, a norma dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 3183 del 3 dicembre 1980, i diritti derivanti dal titolo d'importazione rilasciato a fronte della quota assegnata in occasione della ripartizione del contingente GATT 1981, in quanto l'operatività relativa a queste forniture viene valutata ai sensi del successivo art. 4;

b) i comuni, i quali debbono dichiarare gli scopi per i quali intendono ottenere una assegnazione di carne bovina congelata, nonché indicare le organizzazioni o strutture pubbliche o private attraverso le quali intendono realizzare le operazioni di importazione. Essi devono indicare, altresì, i nominativi a favore dei quali, a norma dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 3183 del 3 dicembre 1980, sono stati trasmessi i diritti derivanti dai titoli di importazione rilasciati a fronte della quota loro assegnata in occasione della ripartizione del contingente GATT 1981, in quanto la operatività relativa a queste forniture viene valutata ai sensi del successivo art. 4;

c) gli enti comunali di consumo, i quali devono presentare, unitamente alla domanda, una attestazione del sindaco, dalla quale risulti che essi sono titolari di spacci per la vendita al minuto di carni congelate. Essi devono, altresì, indicare i nominativi a favore dei quali, a norma dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 3183 del 3 dicembre 1980, sono stati trasmessi i diritti derivanti dai titoli di importazione rilasciati a fronte della quota loro assegnata in occasione della ripartizione del contingente GATT 1981, in quanto la operatività relativa a queste forniture viene valutata ai sensi del successivo art. 4;

d) le cooperative e i consorzi di allevatori che esercitano attività di acquisto, di macellazione e di vendita di carne bovina.

Le cooperative e i consorzi devono allegare alla domanda un certificato, rilasciato nel corso del 1982, con il quale la centrale cooperativa di appartenenza attesti l'effettiva attività svolta.

Qualora la cooperativa o il consorzio non sia iscritto ad un organismo cooperativo nazionale, in sostituzione del citato certificato, dovrà presentare un'attestazione prefettizia da cui risulti l'iscrizione nel registro delle cooperative e l'attività svolta.

Gli stessi enti devono inoltre allegare alla domanda l'atto costitutivo, lo statuto e l'elenco dei soci, nonché copia della dichiarazione annuale IVA, relativa al 1981, debitamente autenticata;

e) le imprese in grado di documentare di esplicare attività commerciale o industriale nel settore delle carni bovine congelate.

Le imprese debbono allegare alla domanda un certificato, rilasciato nel corso del 1982 dalle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dal quale risulti la specifica attività del richiedente nel settore delle carni bovine.

Dovranno, altresì, obbligatoriamente, allegare alla domanda copia della dichiarazione IVA annuale relativa al 1981 debitamente autenticata.

La presentazione del certificato è richiesta anche se lo stesso sia stato presentato per altri similari contingenti, o, comunque, esibito in precedenza al Ministero del commercio con l'estero.

Le domande dovranno essere sottoscritte dal titolare della ditta cui dovrà essere intestato l'atto. Qualora si tratti di società di capitali ovvero sia stato istituito un rapporto di rappresentanza dovrà essere documentato mediante una procura notarile oppure a mezzo delega, debitamente autenticata;

f) gli esercenti la vendita al dettaglio di carni bovine congelate.

Gli esercenti debbono allegare alla domanda, debitamente firmata, come alla precedente lettera *e*), una attestazione del comune nel quale viene svolta l'attività di vendita al dettaglio, dalla quale risulti che il richiedente esercita la vendita al dettaglio delle carni bovine congelate e che l'esercizio di vendita è tuttora aperto al pubblico.

Tale attestazione dovrà essere presentata in originale e conforme al modello allegato. Attestazioni difformi da quella prescritta non saranno prese in considerazione.

Inoltre, gli esercenti debbono obbligatoriamente allegare alla domanda copia della dichiarazione IVA annuale relativa al 1981 debitamente autenticata.

Art. 4.

Le domande presentate dalle imprese che esplichino attività commerciale o industriale, ai fini di una migliore valutazione, possono essere corredate dalle bolle doganali nazionali (in originale o in copia autenticata) comprovanti le importazioni di carne bovina congelata effettuate nel 1981 da Paesi terzi. Di ogni bolla deve essere, altresì, presentata copia.

La documentazione deve essere completata da una distinta, in duplice copia, nella quale devono essere indicati il numero delle bolle doganali, la data, la voce doganale e il codice di statistica, il tipo di carne e la quantità effettivamente importata, espressa in carne disossata, tenendo presente che 100 kg. di carne con osso equivalgono a 77 kg. di carne disossata.

La distinta deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal titolare dell'impresa o da un suo legale rappresentante.

Art. 5.

Le domande per partecipare alla ripartizione del contingente, redatte nei modi d'uso, su carta da bollo, devono pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, entro trenta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Oltre tale termine non verranno consentite integrazioni o presentazioni di documenti a corredo delle domande inoltrate.

Art. 6.

La ripartizione del contingente verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) 10% pari a tonn. 1.441,5 al Ministero della difesa;

b) 15% pari a tonn. 2.162,25 ai comuni ed agli enti comunali di consumo suddiviso come segue:

1) 2/3 pari a tonn. 1.441,5 in relazione al numero degli abitanti;

2) 1/3 pari a tonn. 720,75 in relazione alle quantità di carni bovine congelate effettivamente vendute nel 1981.

In proposito, i comuni e gli enti comunali di consumo dovranno allegare alla domanda una dichiarazione del sindaco, il quale, sotto la sua responsabilità, dovrà comunicare i quantitativi di carne bovina congelata, attribuita a valere sul contingente GATT 1981, venduti al dettaglio nello scorso anno, attraverso strutture pubbliche o private;

c) 75% pari a tonn. 10.811,25, suddiviso come segue:

1) 5% pari a tonn. 540,562 alle cooperative e ai consorzi di allevatori, da attribuire nel modo seguente:

50% pari a tonn. 270,281, quale quota base ripartita in parti uguali fra tutti i richiedenti ammessi;

50% pari a tonn. 270,281, da ripartire in base all'IVA pagata all'aliquota del 18%, quale risulta dal conto vendite della dichiarazione annuale.

2) 95% pari a tonn. 10.270,688, suddiviso come segue:

30% pari a tonn. 3.081,206 da attribuire in parti uguali ai richiedenti ammessi alla ripartizione;

10% pari a tonn. 1.027,069 da attribuire sulla base dell'IVA all'aliquota del 18% risultante dalle dichiarazioni indicate al precedente art. 3 e riferite alle vendite del 1981 (Sez. 3 - dichiarazione IVA);

60% pari a tonn. 6.162,413 in proporzione alla quantità di carne bovina congelata importata dai Paesi Terzi nel 1981, documentata come previsto dal precedente art. 4.

Art. 7.

Le quote contingentali che dal piano di riparto risultano inferiori a tonn. 5 non saranno attribuite.

Tuttavia in caso di domande presentate da singoli soci aderenti a cooperative fra dettaglianti costituite con lo scopo di procedere ad acquisti collettivi, il quantitativo da attribuire alle cooperative stesse risulterà dalla somma delle quantità spettanti a ciascun socio, comprensive delle quote di cui all'art. 6, lettera *d*), punti 1), 2) e 3) anche se inferiori al limite di cui al primo comma del presente articolo.

Le domande dei singoli soci, complete della documentazione di cui all'art. 3, potranno essere presentate anche per il tramite delle cooperative cui gli stessi aderiscono. Nel caso in cui le domande vengano presentate singolarmente, i richiedenti devono, a pena di nullità, indicare la cooperativa cui hanno aderito.

Le citate cooperative dovranno, comunque, esibire l'atto costitutivo, lo statuto e l'elenco dei soci, debitamente sottoscritto dal presidente.

In occasione della partecipazione a futuri contingenti, le cooperative di cui al secondo comma, dovranno dimostrare la loro operatività nel settore delle carni bovine.

Il Ministero del commercio con l'estero, in occasione di futuri analoghi contingenti, si riserva di esaminare la possibilità di valutare l'operatività in base a documenti attestanti i regolamenti valutari delle operazioni commerciali.

Si sottolinea che tutti i richiedenti devono indicare nella domanda il proprio numero di codice fiscale.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1982

Il Ministro: CAPRIA

ALLEGATO

Si attesta che la ditta . . . . esercita la vendita al dettaglio di carni bovine congelate e che lo spaccio sito in via . . . . è tuttora aperto al pubblico.

Data e timbro . . . . . .

Il sindaco

. . . .

(3374)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 giugno 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « La Subbianese », in Subbiano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 6 aprile 1982 alla cooperativa « La Subbianese » a r.l., con sede in Subbiano (Arezzo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « La Subbianese » a r.l., con sede in Subbiano (Arezzo), costituita per rogito notaio Dario Basagni in data 27 ottobre 1975 è posta in liqui-

dazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Moretti Mario nato il 15 ottobre 1922 a Tarcento ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1982

Il Ministro: DI GIESI

(3335)

DECRETO 26 giugno 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Stylcoop » a r.l., in Pistoia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 18 marzo 1982 alla cooperativa « Stylcoop » a r.l., con sede in Pistoia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Stylcoop » a r.l., con sede in Pistoia, costituita per rogito notaio dott.ssa Romana Villoresi in data 28 febbraio 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avvocato Berardino Gian Gastone nato il 20 maggio 1933, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1982

Il Ministro: DI GIESI

(3333)

DECRETO 26 giugno 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Val Di Chiana » a r.l., in Palazzone, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 10 dicembre 1981 alla cooperativa « Val Di Chiana » a r.l., con sede in Palazzone (Siena);

Visti i successivi accertamenti del 6 maggio 1982 dai quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Val Di Chiana » a r.l., con sede in Palazzone (Siena), costituita per rogito notaio Vincenti Emilio in data 5 dicembre 1975, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dottor Marabissi Giovanni nato a Chianciano il 12 aprile 1946 ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1982

Il Ministro: DI GIESI

(3334)

DECRETO 30 giugno 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Progetto Verde » a r.l., in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa « Progetto Verde » a r.l., con sede in Milano, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Progetto Verde » a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito notaio Piergaetano Marchetti di Milano in data 20 marzo 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Antonio Violini, nato a Marzio il 17 gennaio 1930, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1982

Il Ministro: DI GIESI

(3336)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Dichiarazioni e riserve formulate dagli Stati contraenti della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale - Strasburgo, 20 aprile 1959.

Si rende noto che alla data del 1° agosto 1980 gli Stati contraenti della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale - Strasburgo (legge 23 febbraio 1961, n. 215), hanno formulato le seguenti dichiarazioni e riserve, quali risultano dall'ultimo aggiornamento elaborato dal Consiglio d'Europa:

AUTRICHE

(*Réserves et déclarations* figurant dans l'instrument de ratification déposé le 2 octobre 1968).

RESERVES

Article 1er, *paragraphe* 1.

L'Autriche n'accordera l'entraide judiciaire que dans les procedures visant des infractions également punissables selon le droit autrichien dont la répression serait, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires.

Article 2, *alinéa* a.

L'Autriche refusera l'entraide judiciaire pour les infractions énoncées à l'alinéa *a*.

Article 2, *alinéa* b.

Par « autres intérêts essentiels de son pays », l'Autriche entend notamment la protection de l'obligation du secret par la législation autrichienne.

Article 4[1].

Article 11.

Dans les cas visés aux alinéas *a*, *b* et *c* du paragraphe 1 de l'article 11, le transfèrement d'une personne détenue en qualité de témoin ou aux fins de confrontation ne sera pas autorisé.

DÉCLARATIONS

Article 5, *paragraphe* 1.

L'Autriche soumettra l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets aux conditions stipulées à l'alinéa *c*.

Article 7, *paragraphe* 3.

L'Autriche ne signifiera la citation destinée à une personne poursuivie se trouvant sur le territoire autrichien que dans le cas ou la citation sera transmise à l'autorité judiciaire autrichienne compétente au moins 30 jours avant la date fixée pour la comparution.

Article 16, *paragraphe* 2.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 16, les demandes et les pièces annexes, si elles ne sont pas rédigées en langues allemande, française ou anglaise, doivent être accompagnees d'une traduction dans l'une de ces langues. La traduction des dénonciation visées au paragraphe 1 de l'article 21 n'est pas exigée.

Article 24.

Aux fins de la présente Convention, l'Autriche considèrera comme autorités judiciaires autrichiennes les tribunaux de l'ordre pénal, le Ministère public et le Ministère fédéral de la Justice.

BELGIQUE

(*Réserves et déclarations* faites au moment du dépôt de l'instrument de ratification - procès-verbal de dépôt du 13 août 1975).

La déclaration que le Gouvernement belge a faite au moment de la signature de la Convention est remplacée par les réserves et déclarations suivantes.

1. Retrait enregistré le 13 août 1976.

RÉSERVES

(en vertu de l'article 23)

Article 2.

Le Gouvernement du Royaume de Belgique se réserve la faculté de ne pas donner suite à une demande d'entraide judiciaire:

a) s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'elle se rapporte à une enquête instituée en vue de poursuivre, de punir ou de toucher d'une manière le prévenu en raison de ses convictions politiques ou religieuses, sa nationalité, sa race ou le groupe de population auquel il appartient;

b) dans la mesure où elle se rapporte à une poursuite ou à une procédure incompatible avec le principe *non bis in idem*;

c) dans la mesure où elle se rapporte à une enquête sur des faits pour lesquels le prévenu est poursuivi en Belgique.

Article 11.

Le Gouvernement du Royaume de Belgique n'accordera le transfèrement temporaire, prévu par l'article 11, que s'il s'agit d'une personne qui subit une peine sur son territoire et si les considérations spéciales ne s'y opposent pas.

Article 22.

Le Gouvernement du Royaume de Belgique ne communiquera les mesures postérieures visées à l'article 22 que dans la mesure où l'organisation du casier judiciaire le permet.

Article 26.

En raison du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement du Royaume de Belgique n'adhère pas à l'article 26, premier et troisième alinéas en ce qui concerne ses rapports avec les Pays-Bas et le Luxembourg.

Le Gouvernement du Royaume de Belgique se réserve la possibilité de déroger à ces dispositions en ce qui concerne ses rapports avec les autres pays membres de la Communauté Economique Européenne.

DÉCLARATIONS

Article 5.

Le Gouvernement du Royaume de Belgique déclare que les commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie en Belgique ne seront exécutées que pour autant qu'elles se rapportent à des faits qui, en vertu de la Convention européenne d'extradition, peuvent donner lieu à extradition et à condition que le juge belge en ait accordée l'exécution conformément à sa loi nationale.

Aussi longtemps que la Convention européenne d'extradition n'aura pas été ratifiée par la Belgique, les commissions rogatoires seront seulement exécutées si elles ont trait à des faits qui peuvent donner lieu à extradition selon la législation belge.

Article 24.

Le Gouvernement du Royaume de Belgique déclare qu'en ce qui concerne la Belgique, il faut entendre par autorités judiciaires au sens de la Convention, les membres du pouvoir judiciaire chargés de dire le droit, les juges d'instruction et les membres du Ministère public.

DANEMARK

(*Réserves et déclarations* contenues dans una lettre en date du 30 août 1962 du Ministère des Affaires étrangères, remise au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 septembre 1962).

RÉSERVES

Article 2.

L'entraide judiciaire pourra être refusée si les autorités judiciaires du Danemark ou d'un Etat tiers ont intenté une poursuite judiciaire de l'inculpé pour le crime ayant motivé la poursuite dans l'Etat requérant, ou si l'inculpé a été condamné ou acquitté par jugement définitif par les autorités judiciaires du Danemark ou d'un Etat tiers pour le crime ayant motivé la poursuite dans l'Etat requérant ou si lesdites autorités ont décidé de ne pas engager de poursuite ou de mettre fin à la poursuite en ce qui concerne la même infraction.

Article 3, paragraphe 2.

Une demande visant à faire déposer un témoin ou un expert sous prestation de serment pourra être rejetée si le tribunal danois compétent ne considère pas la prestation de serment comme necessaire.

Article 7, paragraphe 1.

Une demande de signification autre que la simple transmission de l'acte au destinataire peut être refusée.

Article 11, paragraphe 2.

Le Gouvernement danois formule des réserves sur l'ensemble de cette clause.

Article 13, paragraphe 1.

L'obligation de communiquer des extraits du casier judiciaire en vertu de cette disposition ne s'applique qu'au dossier penal des personnes inculpées ou prévenues.

Article 13, paragraphe 2.

Le Gouvernement danois formule des réserves sur l'ensemble de cette clause.

DÉCLARATIONS

Article 5, paragraphe 1.

Une demande de perquisition ou de saisie pourra être refusée si les conditions énoncées aux alinéas *a.* et *c.* du paragraphe 1 de l'article 5 ne sont pas remplies.

Article 7, paragraphe 3.

Une citation destinée à être signifiée à un prévenu se trouvant sur le territoire danois, doit être transmise à l'autorité danoise compétente au moins 30 jours avant la date fixée pour la comparution de la personne dont il s'agit.

Article 16, paragraphe 2.

Les demandes et pièces annexées de pays autres que l'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche, la France, l'Irlande, la Norvège et la Suède doivent être accompagnées d'une traduction en danois ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe. En ce qui concerne des pièces plus importantes, il est formulé des réserves pour exiger dans le cas particulier une traduction en danois ou de les faire traduire en danois aux frais de l'Etat requérant.

Article 24.

Le terme « autorités judiciaires » désigne au Danemark les tribunaux et le Ministère public qui, d'après le Code danois d'organisation judiciaire et de procédure, comprend le Ministère de la Justice, le procureur général, les procureurs, le préfet de la police à Copenhague et les commissaires de police.

Article 26.

Le Protocole d'entraide judiciaire conclu le 26 juin 1957 entre le Danemark, la Norvège et la Suède demeure en vigueur.

FRANCE

I. (*Réserves et déclarations* figurant dans l'original de la Convention).

Le Gouvernement français déclare que, en raison de l'organisation interne et du fonctionnement du casier judiciaire en France, les autorités qui en sont chargées se trouvent dans l'impossibilité matérielle de donner automatiquement avis aux Parties Contractantes à la présente Convention, conformément à l'artiche 22, des mesures intervenues postérieurement à la condamnation de leurs ressortissants - telles que les mesures de grâce, de réhabilitation ou d'amnistie - qui font l'objet d'une inscription au casier judiciaire.

Il donne cependant l'assurance que ces autorités, lorsqu'elles en seront requises à propos de cas particuliers, préciseront dans la mesure du possible auxdites Parties Contractantes la situation pénale de leurs ressortissants.

Le Gouvernement français déclare que, doivent être considérées comme autorités judiciaires françaises aux fins de la présente Convention, les autorités suivantes:

les premiers présidents, conseillers et juges des juridictions répressives;

les juges d'instruction desdites juridictions;

les membres du Ministère pubblic près lesdites juridictions, a savoir:

les procureurs généraux;

les avocats généraux;

les substituts des procureurs généraux;

les procureurs de la République et leurs substituts;

les représentants du Ministère pubblic auprès des tribunaux de police;

les commissaires du Gouvernement près les tribunaux des forces armées.

II. (*Déclaration* faite au moment de la signature - procès-verbal de signature du 28 avril 1961).

. . .

« en ce qui concerne le champ d'application de la Convention, le terme « Algérie », mentionné à l'article 25, paragraphe 2, doit être interprété comme visant les départements algériens et sahariens et s'appliquant, par conséquent, aux départements des Oasis et de la Saoura. »

III. (*Déclarations* figurant dans l'instrument de ratification déposé le 23 mai 1967).

En déposant cet instrument de ratification, le Gouvernement de la République française déclare:

1. Qu'il confirme la réserve et la déclaration faites lors de la signature le 28 avril 1961 de ladite Convention et concernant, la première, l'échange des casier judiciaires (article 22), la seconde, les autorités judiciaires devant être considérées comme telles aux fins de la Convention (article 24);

2. Qu'il fait usage:

a) de la faculté prévue à l'article 7, paragraphe 3, et précise en conséquence que les citations à comparaître destinées à des personnes poursuivies se trouvant sur le territorie français devront être envoyées aux autorités françaises au moins 30 jours avant la date fixée pour la comparution de ces personnes;

b) de la faculté prévue à l'article 15, paragraphe 6, en vue de l'application de l'article 15, paragraphes 2 et 4, de telle sorte que les dispositions des deux paragraphes susvisés s'appliqueront de la manière suivante:

Article 15, paragraphe 2: En cas d'urgence, lorsque les commissions rogatoires prévues aux articles 3, 4 et 5 seront adressées directement par les autorités judiciaires de la Partie requérante aux autorités judiciaires de la Partie requise, une copie de ces commissions rogatoires devra être communiquée en même temps au Ministère de la Justice de la Partie requise;

Article 15, paragraphe 4: Les demandes d'entraide judiciaire autres que celles prévues à l'article 15, paragraphes 1 et 3, et notamment les demandes d'enquêtes préliminaires à la poursuite, devront être adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise et renvoyées par la même voie;

3. Que la Convention européenne d'entraide jdiciaire en matière pénale ne sera pas applicable à l'Algérie, nonobstant les dispositions de l'article 25, paragraphe 2, ce pays ayant accédé à l'indénendance depuis la signature par le Gouvernement français de la Convention susvisée.

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Traduction.

(*Déclarations et réserves* faites par le Représentant Permanent de la République Fédérale d'Allemagne, au nom de son Gouvernement, à l'occasion du dépôt de l'instrument de ratification de la Convention, le 2 octobre 1976).

Article 5.

La perquisition et saisie d'objets n'est autorisée que si les conditions stipulées à l'article 5, paragraphe 1.*a.* et *c.* de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale sont remplies.

Article 7.

Toute demande de remise d'une citation à comparaître visant une personne poursuivie se trouvant sur le territoire de la République Fédérale d'Allemagne sera, en principe, exécutée seulement si elle est reçue par les autorités allemandes au plus tard un mois avant la date fixée pour la comparution de ladite personne.

Article 11.

Le transfèrement d'un témoin sera refusé dans tous les cas énumérés au paragraphe 1, alinéa 2.

Article 16.

Si la demande d'entraide judiciaire et les pièces annexées ne sont pas en langue allemande, elles devront être accompagnées d'une traduction de la demande et des pièces à l'appui en langue allemande ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.

Article 24.

Au sens de la présente Convention les autorités judiciaires sont:

der Bundesminister der Justiz (le Ministre fédéral de la Justice), Bonn-Bad-Godesberg[1];

der Bundesgerichtshof (la Cour fédérale de Justice), Karlsruhe;

der Generalbundesanwalt bei dem Bundesgerichtshof (le Procureur Général fédéral auprès de la Cour de Justice), Karlsruhe;

das Justizministerium Baden-Württemberg (le Ministère de la Justice de Bade-Wurttemberg), Stuttgart;

das Bayerische Staatsministerium der Justiz (le Ministère d'Etat bavarois de la Justice), Munich;

der Senator für Justiz (le Sénateur (Ministre) pour la Justice), Berlin;

der Senator für Rechtspflege und Strafvollzug (le Sénateur (Ministre) pour la Justice et l'administration pénitentiaire), Brême;

die Justizbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg (le Département de la Justice de la ville libret et hanséatique de Hambourg), Hambourg;

der Hessische Minister der Justiz (le Ministre de la Justice de Hesse), Wiesbaden;

der Niedersächsische Minister der Justiz (le Ministre de la Justice de Basse-Saxe), Hanovre;

der Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen (le Ministre de la Justice de la Rhénanie du Nord-Westphalie), Dusseldorf;

das Ministerium der Justiz des Landes Rheinland-Pfalz (le Ministère de la Justice de Rhénanie-Palatinat), Mayence;

der Minister für Rechtspflege des Saarlandes (le Ministre de la Justice de la Sarre), Saarbrucken;

der Justizminister des Landes Schleswig-Holstein (le Ministre de la Justice de Schleswig-Holstein), Kiel;

das Bayerische Oberste Landesgericht (la Cour suprême bavaroise), Munich;

die Oberlandesgerichte (les tribunaux regionaux supérieurs);

die Landgerichte (les tribunaux régionaux);

die Amtsgericht (les tribunaux cantonaux);

die Staatsanwaltschaft bei dem Bayerischen Obersten Landesgericht (le Parquet pres la Cour suprême bavaroise), Munich;

die Staatsanwaltschaften bei den Oberlandesgerichten (les Parquets près les tribunaux régionaux supérieurs);

die Staatsanwaltschaften bei den Landgerichten (les Parquets près les tribunaux régionaux);

die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen (le Bureau central des autorités de justice des Länder pour la recherche des crimes national-socialistes), Ludwigsburg.

Article 25.

La Convention européenne d'entraide judiciaire en matière penale du 20 avril 1959 s'appliquera également au Land de Berlin avec effet à la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République Fédérale d'Allemagne.

GRÈCE

(*Réserves* figurant dans l'original de la Convention).

Le Gouvernement hellénique formule des réserves formelles sur les articles 4 et 11 de la Convention, leur acceptation étant incompatible avec les articles 97 et 459 du Code hellénique de procedure pénale.

ITALIE

(*Déclaration* faite au moment du dépôt de l'instrument de ratification - procès-verbal de dépôt du 23 août 1961).

Le Gouvernement italien déclare que:

Conformément à l'article 24 et aux fins de la Convention, sont a considérer comme autorités judiciaires italiennes, les autorités suivantes:

les procureurs généraux de la République;

les procureurs de la République;

les cours et les tribunaux ordinaires;

les tribunaux militaires;

les bureaux des Ministères publics auprès des tribunaux militaires;

les juges d'instruction;

les conseillers d'instruction;

les prêteurs;

la Cour Constitutionnelle[1];

la Commission Parlementaire d'enquête[1].

Tenant compte des dispositions des articles 16 et 21, paragraphe 3, l'Italie exigera, sous condition de réciprocité, que les demandes d'entraide judiciaire et les pièces qui y seront annexées, ainsi que les dénonciations prévues à l'article 21 de la Convention, soient accompagnées d'une traduction en langue française ou anglaise.

Le Gouvernement italien demande que:

Tenant compte des dispositions de l'article 15, paragraphe 6, de la Convention, en cas de demande d'entraide judiciaire adressée directement aux autorités judiciaires italiennes, une copie des commissions rogatoires relatives soit communiquée au Ministère de la Justice.

LIECHTENSTEIN

(*Déclarations et réserves* figurant dans l'instrument d'adhésion déposé le 28 octobre 1969).

Article 5, *chiffre* 1.

Le Gouvernement de la Principauté du Liechtenstein déclare que la Principauté de Liechtenstein soumettra l'exécution d'une commission rogatoire qui comporte l'application d'une mesure coercitive quelconque, à la condition mentionnée à l'article 5, chiffre 1, litt. *a*., de la Convention.

Article 16, *chiffre* 2.

La Principauté de Liechtenstein exige que les commissions rogatoires adressés aux autorités liechtensteinoises ainsi que leurs annexes qui sont rédigées dans une langue autre que l'allemand - à l'exception de la requête de notification d'une assignation - soient munies d'une traduction en cette langue.

LUXEMBOURG

(Lettre du 16 novembre 1976 du Représentant Permanent auprès du Conseil de l'Europe, remise le 18 novembre 1976 lors du dépôt de l'instruments de ratification).

RÉSERVES

Article 2.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas donner suite à une demande d'entraide judiciaire:

a) s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'elle se rapporte à une enquête instituée en vue de poursuivre, de punir ou de toucher d'une autre manière le prévenu en raison de ses convictions politiques ou religieuses, sa nationalité, sa race ou le groupe de population auquel il appartient;

b) dans la mesure où elle se rapporte à une poursuite ou à une procédure incompatibles avec le principe *non bis in idem;*

c) dans la mesure où elle se rapporte à une enquête sur des faits pour lesquels le prévenu est poursuivi au Grand-Duché de Luxembourg.

Article 11.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n'accordera le transfèrement temporaire, prévu par l'article 11, que s'il s'agit d'une personne qui subit une peine sur son territoire et si des considérations spéciales ne s'y opposent pas.

Article 16.

Le Gouvenement du Grand-Duché de Luxembourg exigera que les demandes d'entraide judiciaire et pièces annexes qui lui sont adressées soient accompagnées d'une traduction soit en français, soit en allemand, soit en anglais.

Article 22.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ne communiquera les mesures postérieures visées à l'article 22 que dans la mesure où l'organisation du casier judiciaire le permet.

---

1. La version française de la liste des autorités judiciaires communiquée par la République Fédérale d'Allemagne en langue allemande a été établie par le Secrétariat.

1. Déclaration enregistrée le 29 août 1977.

Article 26.

En raison du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n'adhère pas a l'article 26, premier et troisième alinéas en ce qui concerne ses rapports avec les Pays-Bas et la Belgique.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la possibilité de déroger à ces dispositions en ce qui concerne ses rapports avec les autres pays membres de la Communauté Economique Européene.

DÉCLARATIONS

Article 5.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que les commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie au Grand-Duché de Luxembourg ne seront exécutées que pour autant qu'elles se rapportent à des faits qui, en vertu de la Convention européenne d'extradition, peuvent donner lieu à extradition et à condition que le juge luxembourgeois en ait accordé l'execution confomément à sa loi nationale.

Article 24.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare qu'en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, il faut entendre par autorités judiciaires au sens de la Convention, les membres du pouvoir judiciaire chargés de dire le droit, les juges d'instruction et les membres du Ministère public.

PAY-BAS

I. (*Déclaration* faite au moment de la signature - procès-verbal de signature du 21 janvier 1965).

Eu égard à l'égalité qui existe du point de vue du droit public entre les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles néerlandaises, le terme « territoires métropolitains », utilisé au paragraphe 1 de l'article 25 de la présente Convention, perd son sens initial en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas et sera en consequence, en ce qui a trait au Royaume, considéré comme signifiant « territoire en Europe ». En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 25 de la présente Convention, il est à signaler qu'à partir du 1er octobre 1962 le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n'assure plus les relations internationales de la Guinée occidentale.

II. (*Réserves* figurant dans l'instrument de ratification dépose le 14 février 1969).

Article 2.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de ne pas donner suite à une demande d'entraide judiciaire:

a) s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'elle se rapporte à une enquête instituée en vue de poursuivre, de punir ou de toucher d'une autre manière le prévenu en raison de ses convictions religieuses ou politiques, sa nationalité, sa race ou le groupe de population auquel il appartient;

b) dans la mesure où elle se rapporte à une poursuite ou à une procédure imcompatibles avec le principe *non bis in idem;*

c) dans la mesure où elle se rapporte à une enquête sur des faits pours lesquels le prévenu est poursuivi aux Pays-Bas.

Article 11.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n'accordera le transfèrement temporaire, prévu par l'article 11, que s'il s'agit d'une personne qui subit une peine sur son territorie et si des considérations spéciales ne s'y opposent pas.

Article 22.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ne communiquera les mesures postérieures visées à l'article 22 que dans la mesure où l'organisation du casier judiciaire le permet.

Article 26.

En raison du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n'accepte pas les paragraphes 1 et 3 de l'article 26 en ce qui concerne ses rapports avec le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la possibilité de déroger à ces dispositions en ce qui concerne ses rapports avec les autres Etats membres de la Communauté Economique Européenne.

III. (*Déclarations* consignées dans le procès-verbal de depôt de l'instrument de ratification - 14 février 1969).

Article 5.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare que les commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie aux Pays-Bas ne seront exécutées que pour autant qu'elles se rapportent à des faits qui, en vertu de la Convention européenne d'extradition, peuvent donner lieu à extradition et à condition que le juge néerlandais en ait accordé l'exécution conformément à sa loi nationale.

Article 24.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu'en ce qui concerne les Pays-Bas, il faut entendre par autorités judiciaires au sens de la Convention, les membres du pouvoir judiciarie chargés de dire le droit, les juges d'instruction et les membres du Ministère public.

Article 25, *paragraphe* 4.

Au cas où le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ferait une déclaration par laquelle l'application de la Convention serait étendue au Surinam et/ou aux Antilles néerlandaises, il peut assortir cesse déclaration de conditions relatives aux nécessités locales et notamment déclarer que la Convention peut être dénoncée séparément pour ces pays.

NORVÉGE

(*Réserves et déclarations* faites au moment de la signature - procès-verbal de signature du 21 avril 1961).

Traduction.

RÉSERVES

Article 2.

L'entraide judiciaire pourra être refusée:

a) si l'accusé fait l'objet de poursuites intentées par le Ministère public norvégien ou par les autorités judiciaires d'un Etat tiers, pour l'infraction ou les infractions ayant motivé les poursuites dans l'Etat requérant; ou

b) si l'accusé a été condamné ou acquitté par jugement définitif prononcé par un tribunal norvégien ou par les autorités judiciaires d'un Etat tiers, pour l'infraction ou les infractions ayant motivé les poursuites dans l'Etat requérant, ou si le Ministère public norvégien ou les autorités judiciaires d'un Etat tiers ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites concernant ladite ou lesdites infractions.

Article 3, *paragraphe* 2.

Toute demande visant à faire déposer des témoins sous serment pourra être rejetée, si de l'avis du tribunal norvégien compétent, la prestation du serment ne doit pas être exigée.

Article 7, *paragraphe* 1.

Une demande de remise des actes de procédure, etc. autre que la simple transmission au destinataire du document en question, peut toujours être refusée.

Article 11, *paragraphe* 2.

Le Gouvernement norvégien formule des réserves sur l'ensemble de cette clause.

Article 13, *paragraphe* 1.

L'obligation de communiquer les extraits du casier judiciaire et tous renseignements relatifs à ce dernier ne s'applique qu'au dossier pénal des personnes poursuivies pour une infraction pénale.

Article 13, *paragraphe* 2.

Le Gouvernement norvégien formule des réserves sur l'ensemble de cette clause.

DÉCLARATIONS

Le Gouvernement norvégien fait en outre les *declarations* suivantes:

Article 5, *paragraphe* 1.

Toute demande de perquisition ou de saisie peut être refusée si les conditions énoncées aux alinéas *a*), *b*) et *c*) du paragraphe 1 de l'article 5 ne sont pas remplies.

Article 7, *paragraphe* 3.

Toute citation à comparaître destinée à une personne poursuivie se trouvant sur le territoire norvégien doit être transmise à l'autorité norvégienne compétente trente jours au moins avant la date fixée pour la comparution de ladite personne devant le tribunal.

Article 16, *paragraphe* 2.

Les demandes et pièces annexes qui ne sont pas établies en norvegien, en danois, en anglais ou en suédois doivent être accompagnées d'une traduction en norvégien. Sinon, le droit est réservé de les faire traduire en norvégien, aux frais de l'Etat requérant.

Article 24.

Aux fins de la présente Convention, le terme « autorités judiciaires » désigne, en Norvège, les tribunaux et le Ministère public, y compris les chefs de police.

Article 26.

Le Protocole d'entraide judiciaire, conclu le 26 juin 1957, entre la Norvège, le Danemark et la Suède, demeure en vigueur.

SUÈDE

(*Réserves et déclarations* contenues dans l'instrument de ratification déposé le 1er février 1968).

Traduction.

RÉSERVES

Article 2.

L'entraide judiciaire pourra être refusée:

a) si l'infraction motivant la requête n'est pas punissable selon la loi suédoise;

b) si l'infraction fait l'objet d'une instruction ouverte en Suède ou dans un Etat tiers;

c) si l'individu inculpé dans l'Etat requérant est traduit en justice ou a été définitivement condamné ou acquitté, soit en Suède, soit dans un Etat tiers;

d) si les autorités compétentes en Suède ou dans un Etat tiers ont décidé de renoncer à l'instruction ou aux poursuites ou de pas ouvrir d'instruction ou d'engager de poursuites pour l'infraction;

e) si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la loi suédoise.

Article 5[1].

« La Suède retire sa réserve générale au sujet de l'article 5 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière penale, et est prête à accorder dans la mesure indiquée cidessous, l'assistance prévue par cet article.

Si une personne est soupçonnée, accusée ou condamnée à la suite d'une infraction commise dans l'un des Etats contractants et réprimée par le droit pénal de cet Etat, tous biens, dossiers et documents se trouvant en Suède peuvent être saisis et remis à l'Etat étranger en question, s'il existe des motifs raisonnables de croire que ces biens, dossiers ou documents peuvent avoir de l'importance pour l'enquête relative à l'infraction, ou qu'une personne quelconque peut en avoir été privée du fait de ladite infraction. La recherche des biens faisant l'objet d'une ordonnance de saisie peut donner lieu à perquisition.

Pour l'exécution de commissions rogatoires relatives à une saisie ou perquisition, la Suède exigera:

a) que l'infraction motivant la commission rogatoire soit susceptible de donner lieu à extradition selon la loi suédoise;

b) que l'exécution de la commission rogatoire soit compatible avec la loi suédoise.

Il convient de mentionner a ce sujet les reserves que la Suède a formulées au sujet de l'article 2 de la Convention.

La demande d'assistance doit indiquer le nom, la nationalité, et le lieu de résidence de l'intéressé, les biens recherchés, la nature de l'infraction, le moment et le lieu où l'infraction a été commise. de même que les dispositions légales pertinentes dans l'Etat requérant. Le texte de ces dispositions sera joint a la demande.

Si un jugement a été prononcé dans l'Etat requérant, une copie de ce jugement devra accompagner la demande. Sinon, les détails seront fournis sur les circonstances invoquées a l'appui de la suspicion ou de l'accusation et, le cas échéant, de la demande en action civile.

Les autorités suédoises pourront, s'il y a lieu, demander un complément d'informations à l'Etat requérant ».

Article 10, *paragraphe* 3.

Cette disposition ne sera pas appliquée en ce qui concerne un témoin ou un expert invité à comparaître à la seule demande de la personne.

Article 11.

L'entraide prévue dans cet article ne pourra pas être obtenue en Suède.

Article 13, *paragraphe* 1.

Des extraits du casier judiciaire ou des indications figurant au casier judiciaire ne pourront être obtenus qu'au sujet d'un individu inculpé ou traduit en justice.

Article 13, *paragraphe* 2.

L'entraide prévue ne pourra pas être obtenue en Suède.

Article 15, *paragraphe* 7.

Le Protocole du 26 juin 1957 concernant l'entraide judiciaire entre la Suède, le Danemark et la Norvège restera en vigueur.

Article 16.

La signification des actes ne pourra être exécutée par contrainte que si les actes à signifier sont traduits en suédois.

Article 20.

La réserve formulée à l'égard de l'article 15, paragraphe 7, s'applique.

Article 22.

La Suède ne donnera pas avis des mesures intervenues postérieurement à la condamnation. Les autres avis suédois seront communiqués par le Ministère des Affaires étrangères, ministère auquel les avis étrangers correspondants doivent également être communiqués.

DÉCLARATIONS

Article 7, *paragraphe* 3.

La citation à comparaître destinée à une personne poursuivie se trouvant en Suède doit être transmise aux autorités suédoises au moins 30 jours avant la date fixée pour la comparution.

Article 15, *paragraphe* 6.

Les demandes d'entraide judiciaire en vertu de la Convention, adressées à la Suède, doivent être transmises par voie diplomatique. En cas d'urgence les demandes peuvent être adressées directement à la Direction des Affaires juridiques du Ministère royal des Affaires étrangères. Les demandes émanant de la Suède seront transmises par les missions diplomatiques ou les consulats suédois.

Article 16, *paragraphe* 2.

Les demandes et pièces y annexées, mentionnées aux articles 3 et 21, doivent être accompagnées d'une traduction en langue suédoise, danoise ou norvégienne.

Article 21, *paragraphe* 1.

Les dénonciations doivent être adressées par voie diplomatique.

Article 24.

Comme autorité judiciaire sont considérés, en ce qui concerne l'application des articles 3, 4 et 6, les tribunaux et les juges d'instruction et, dans les autres cas, les tribunaux, les juges d'instruction et les agents du Ministère public près les tribunaux.

SUISSE

(*Réserves et déclarations* figurant dans l'instrument de ratification déposé le 20 décembre 1966).

Article 1er.

Le Conseil fédéral suisse déclare que les autorités suivants doivent être considérées comme autorités judiciaires suisses aux fins de la Convention:

les tribunaux, leurs cours, chambres ou sections;

le Ministère public de la Confédération;

la division de police du département fédéral de justice et police;

---

1. Texte notifié par lettre du Ministre des Affaires étrangères, datée du 16 janvier 1976.

les autorités habilitées par le droit cantonal à instruire des affaires pénales ou à décerner des mandats de répression. En raison des différences considérables qui existent entre les organisations judiciaires des cantons au sujet des dénominations de fonctions appliquées à ces autorités, l'autorité compétente en vertu de l'article 15 de la Convention confirmera expressément chaque fois qu'il le fandra, au moment de transmettre une demande d'entraide judiciaire, que celle-ci émane d'une autorité judiciaire au sens de la Convention.

Article 2.

a) La Suisse se réserve le droit de refuser également l'entraide judiciaire lorsque l'acte motivant la demande est l'objet, en Suisse, d'une procédure pénale dirigée contre le même prévenu *ou qu'une décision pénale y a été rendue, au fond, sur cet* acte et sur la culpabilité de l'interessé.

b) La Suisse se réserve en outre le droit, dan des cas spéciaux, de n'accorder l'entraide judiciaire en vertu de la Convention qu'à la condition expresse que les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignement contenus dans les documents ou dossier transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions à raison desquelles l'entraide est fournie.

Article 5, *paragraphe* 1.

Le Conseil fédéral suisse déclare que la Suisse subordonnera à la condition visée à l'article 5, paragraphe 1.*a*., de la Convention, l'exécution de toute commission rogatoire exigeant l'application d'une mesure coercitive quelconque.

Article 7, *paragraphe* 3.

La Suisse demande que toute requête tendant à la remise d'une citation à comparaître à un prévenu se trouvant en Suisse parvienne a l'autorité suisse competente selon l'article 15, paragraphe 4, au plus tard 30 jours avant la date fixée pour la comparution.

Article 11, *paragraphe* 3; *article* 13, *paragraphe* 1 *et article* 15, *paragraphes* 1 *et* 3.

Le Conseil fédéral suisse déclare qu'au sens de ces disposition, les autorités compétentes en Suisse sont les suivantes:

1. La division de police du département fédéral de justice et police, à Berne:

a) pour décerner le mandat d'arrêt contre les personnes détenues qui sont remises aux autorités suisses en vertu de l'article 11, paragraphes 1 et 2, de la Convention;

b) pour recevoir ou transmettre toutes les demandes d'entraide judiciaire, émanant respectivement de l'étranger ou de la Suisse, dont la Convention prévoit à l'article 15 la transmission par le Ministère de la Justice de la partie requérante à celui de la partie requise.

2 Le bureau central suisse de police, à Berne, pour presenter et recevoir les demandes tendant à la délivrance d'extrait du casier judiciaire, selon l'article 15, paragraphe 3, premiere phrase.

Article 12, *paragraphe* 3.

Le Conseil fédéral suisse déclare que, de l'avis des autorités suisses, la condition prescrite par l'article 12, paragraphe 3, de la Convention pour faire cesser l'immunité n'est réalisée — contrairement à celle de l'article 14 de la Convention européenne d'extradition — que si le témoin, l'expert ou le prévenu se trouvant en liberté n'est empêché par aucun obstacle juridique ou pratique de quitter librement le territoire de l'Etat requérant.

Article 13, *paragraphe* 2.

Attendu que toute personne peut se faire délivrer des extraits de son propre casier judiciaire, la Suisse se réserve le droit de ne déférer aux requêtes présentées en vertu de l'article 13, paragraphe 2, que si la nécessité d'obtenir un tel extrait par la voie officielle y est pertinemment démontrée.

Article 16, *paragraphe* 2.

La Suisse demande que toutes les requêtes d'entraide judiciaire adressées a ses autorités ainsi que leurs annexes, à l'exception des demandes visant la remise de citations à comparaître, soient accompagnées d'une traduction en langue allemande, française ou italienne, si elles ne sont pas rédigées dans l'une de ces langues.

TURQUIE

(*Déclarations* faites au moment de la signature et confirmées lors du dépôt de l'instrument de ratification - procès-verbal de signature du 23 octobre 1959 et procès-verbal de dépôt du 24 juin 1969).

Article 5.

L'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets sera soumise aux conditions prévues aux alinéas *a*., *b*. et *c*. du paragraphe 1.

Article 7, *paragraphe* 3.

Les citations à comparaître destinées à des personnes poursuivies se trouvant sur le territoire de la République turque devront être transmises aux autorités turques intéressées dans un délai minimal de 40 jours avant la date fixée pour la comparution.

ISRAËL

(*Déclarations et réserves* figurant dans l'instrument d'adhésion déposé le 27 septembre 1967).

Traduction.

DÉCLARATIONS

Article 7, *paragraphe* 3.

La citation à comparaître destinée à une personne poursuivie se trouvant sur le territoire d'Israël devra être transmise à ses autorités au plus tard 40 jours avant la date fixée pour la comparution.

Article 15, *paragraphe* 6.

Toutes les demandes et autres communications visées par la Convention devront être transmises à Israël par l'intermédiaire du Ministère des Affaires étrangères.

Article 24[1].

Aux fins de la Convention, toute Cour ou tout tribunal compétent, ainsi que l'Attorney Général de l'Etat d'Israël, sera considéré comme une autorité judiciaire.

RÉSERVES

Article 3, *paragraphe* 1 *et article* 5, *paragraphe* 1[2].

Article 16.

Israël exigera que les demandes et pièces annexes lui soient adressées accompagnées d'une traduction en hébreu, anglais ou français.

Article 17[2].

Article 22.

Israël ne s'engagera pas à donner automatiquement avis des « mesures postérieures » visées par l'article 22, mais n'épargnera aucun effort pour le faire.

1. Texte modifié par lettre du Ministère des Affaires étrangères, datée du 11 septembre 1974 et enregistrée le 28 octobre 1974.
2. Retrait notifié par lettre du Ministère des Affaires étrangères, datée du 5 juillet 1974 et enregistrée le 30 septembre 1974.

(3216)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'associazione « American School of Milan », in Milano, ad accettare alcune donazioni

Il prefetto di Milano con decreto prot. n. 13094 Div. 1ª del 1° dicembre 1981, ha autorizzato l'associazione « American School of Milan », in Noverasco di Opera, ad accettare le seguenti donazioni:

Lire 8.396.500 dalla Citibank;
Lire 2.200.000 dalla Reeves S.p.a.;
Lire 4.250.000 dal Gruppo Lepetit;
Lire 4.250.000 dalla Colgate Palmolive;
Lire 7.000.000 dalla Chemical Bank;
Lire 8.400.000 dalla Citibank;
Lire 2.000.000 dalla I.R.E. S.p.a.;
Lire 15.000.000 dalla J.C. Penney;
Lire 5.000.000 dalla Banca d'America e d'Italia;
$ U.S.A. 5.000.00 dalla Ingersoll-Rand Company;
$ U.S.A. 17.000.00 dal Governo U.S.A.;
$ U.S.A. 1.000.00 dal Governo U.S.A.

(3302)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate dal 1° gennaio 1982 al 31 marzo 1982

OFFICINE AUTORIZZATE

Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	*Note*
Stholl farmaceurici S.p.a.	Modena, via Giardini, 1271	Specialità medicinali	D.M. 25 febbraio 1982, numero 6240	Trasferita autorizzazione
Dott. Formenti S.p.a. Boots - Formenti S.p.a. Prodotti Formenti s.r.l. Farmaceutici Formenti - S.p.a.	Origgio (Varese), via Di Vittorio n. 2 (officina comune)	Specialità medicinali	D.M. 25 febbraio 1982, numero 6242	Attivazione officina farmaceutica comune
Biochimica Opos s.r.l.	Valleambrosia di Rozzano (Milano), via Monte Rosa n. 116	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 17 febbraio 1982, numero 6244	Modifica ragione sociale
Lepharma S.p.a.	Martellago (Venezia), via Castellana n. 120	Specialità medicinali chimiche	D.M. 25 febbraio 1982, numero 6251	Trasferita autorizzazione
Laboratorio Biologico Chemioterapico Beta s.r.l.	Brescia, via Giulio Uberti, 8	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 25 febbraio 1982, numero 6252	Trasferita autorizzazione
Trei - Bio S.p.a.	Torino - Corso Trapani n. 7/D	Specialità medicinali	D.M. 25 febbraio 1982, numero 6253	Trasferita autorizzazione
Valeas S.p.a.	Milano, via Vallisneri, 10	Specialità medicinali	D.M. 18 marzo 1982, n. 6254	Trasferita autorizzazione
Allergan S.p.a.	Pomezia (Roma), via dei Castelli Romani kilometro 14,500	Specialità medicinali	D.M. 18 marzo 1982, n. 6255	Trasferita autorizzazione
Aicardi - Wassermann s.r.l.	Bologna, via del Foggioli n. 42/A-B	Specialità medicinali	D.M. 18 marzo 1982, n. 6261	Modifica denominazione sociale
Montefarmaco S.p.a. - Lafar s.r.l. - Lafarmaca s.r.l.	Pero (Milano), via Galileo Galilei n. 7 (officina comune)	Specialità medicinali	D.M. 24 marzo 1982, n. 6270	Attivazione officina farmaceutica comune
Montefarmaco S.p.a. - Lafar s.r.l. - Lafarmaca s.r.l.	Milano, via Noto, 7 (officina comune)	Spec. medicinali - Operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali per conto terzi	D.M. 24 marzo 1982, n. 6272	Attivazione officina farmaceutica comune

OFFICINE REVOCATE

Ditta	Sede officina	Produzione revocata	Estremi provvedimento
Farmaceutici Formenti S.p.a.	Milano, via Correggio n. 45	Specialità medicinali	D.M. 17 febbraio 1982, numero 6243
Bioterapico Donatello s.r.l.	Milano, via Filippino Lippi, 5/A	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 17 febbraio 1982, numero 6247
Farmaceutici Ecobi S.p.a.	Genova, via F. Pozzo, 14	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 17 febbraio 1982, numero 6248
Lafarmaca s.r.l.	Arzignano (Vicenza), via Cardina, 13	Specialità medicinali chimiche	D.M. 24 marzo 1982, n. 6262
Laboratorio farmaceutico Lafar s.r.l.	Milano, via Noto n. 7	Specialità medicinali chimiche - Operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali per conto terzi	D.M. 24 marzo 1982, n. 6263
Montefarmaco S.p.a.	Pero (Milano), via Galileo Galilei, 7	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 24 marzo 1982, n. 6264

(3248)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 127

Corso dei cambi del 30 giugno 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1383,20	1383,20	1383,25	1383,20	1383,25	1383,30	1383,30	1383,20	1383,20	1383,20
Dollaro canadese	1069 —	1069 —	1070 —	1069 —	1069 —	1069 —	1070 —	1069 —	1069 —	1069 —
Marco germanico	562 —	562 —	562,50	562 —	562,45	562 —	562,25	562 —	562 —	562 —
Fiorino olandese	505,60	505,60	509,10	505,60	508,75	508,35	508,25	505,60	505,60	508,35
Franco belga	29,487	29,487	29,58	29,487	29,55	29,55	29,561	29,487	29,487	29,50
Franco francese	202,40	202,40	202,92	202,40	202,75	202,75	202,39	202,40	202,40	202,40
Lira sterlina	2401,70	2401,70	2406,50	2401,70	2403 —	2470 —	2402,50	2401,70	2401,70	2401,70
Lira irlandese	1933,75	1933,75	1940 —	1933,75	1939 —	—	1935 —	1933,75	1933,75	—
Corona danese	162,38	162,38	162,75	162,38	162,70	162,70	162,35	162,38	162,38	162,40
Corona norvegese	222,56	222,56	221,65	222,56	221 —	222,60	220,72	222,56	222,56	220,55
Corona svedese	226,69	226,69	227 —	226,69	227 —	227,20	226,80	226,69	226,69	226,70
Franco svizzero	656,59	656,59	657 —	656,59	657 —	656,70	656,50	656,59	656,59	656,60
Scellino austriaco	79,738	79,738	79,85	79,738	79,85	79,85	79,722	79,738	79,738	79,75
Escudo portoghese	16,66	16,66	16,60	16,66	16,50	16,50	16,60	16,66	16,66	16,65
Peseta spagnola	12,45	12,45	12,47	12,45	12,45	12,40	12,46	12,45	12,45	12,45
Yen giapponese	5,414	5,414	5,43	5,414	5,40	5,55	5,42	5,414	5,414	5,41
E.C.U.	1327,27	1327,27	—	1327,27	—	—	1327,27	1327,27	1327,27	—

Media dei titoli del 30 giugno 1982

Titolo	
Rendita 5 % *1935*	41,475
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,525
» 5,50 % » » 1968-83	94,500
» 5,50 % » » 1969-84	86,100
» 6 % » » 1970-85	82,625
» 6 % » » 1971-86	77,150
» 6 % » » 1972-87	78,650
» 9 % » » 1975-90	74,700
» 9 % » » 1976-91	71,600
» 10 % » » 1977-92	76,350
» 12 % (Beni Esteri 1980)	70,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	66 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90,175
» » » Ind. 1- 7-1979/82	99,950
» » » » 1- 7-1980/82	99,900
» » » » 1- 8-1980/82	99,950
» » » » 1-10-1979/82	99,925
» » » » 1-10-1980/82	98,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1980/82	100,175
» » » » 1- 1-1980/83	99,950
» » » » 1-10-1980/83	99,675
» » » » 1- 9-1981/83	99,750
» » » » 1-10-1981/83	99,700
» » » » 1-11-1981/83	98,750
» » » » 1-12-1981/83	98,250
» » » » 1- 3-1981/84	98,525
» » » » 1- 4-1981/84	99,600
» » » » 1- 6-1981/84	98,900
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	98,250
» » » 18 % 1- 7-1983	99,100
» » » 12 % 1-10-1983	91,075
» » » 18 % 1- 1-1984	—
» » » 12 % 1- 1-1984	89,100
» » » 12 % 1- 4-1984	87,400
» » » 12 % 1-10-1984	85,750
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 giugno 1982

Valuta	
Dollaro USA	1383,25
Dollaro canadese	1069,50
Marco germanico	562,125
Fiorino olandese	508,30
Franco belga	29,526
Franco francese	202,395
Lira sterlina	2402,10
Lira irlandese	1934,375
Corona danese	162,365
Corona norvegese	220,64
Corona svedese	226,745
Franco svizzero	656,545
Scellino austriaco	79,73
Escudo portoghese	16,63
Peseta spagnola	12,455
Yen giapponese	5,417
E.C.U.	1327,27

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso riservato, per esami, a trentasette posti di ispettore nel ruolo tecnico della carriera direttiva del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169;
Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996;
Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 850;
Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930;
Vista la legge 4 marzo 1982, n. 66;
Considerato che ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 occorre bandire un concorso riservato, per esami, nella misura di 1/3 dei posti recati in aumento nell'organico per la nomina alla qualifica di ispettore del ruolo tecnico della carriera direttiva del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Accertata l'effettiva disponibilità dei posti nel ruolo organico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato, per esami, a trentasette posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

A detto concorso è ammesso a partecipare il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data di scadenza del bando di concorso non abbia superato il trentacinquesimo anno d'età e che sia in possesso della laurea in ingegneria conseguita in una università italiana.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno presentare, tramite i comandi provinciali dei vigili del fuoco o gli uffici in cui prestano servizio, domanda in carta da bollo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) la data di nascita (l'età in nessun caso potrà essere superiore ad anni 35);

2) la qualifica;

3) il titolo di studio, precisando l'università o il politecnico e la data di conseguimento.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante provinciale, o dal capo dell'ufficio in cui gli interessati prestano servizio.

Art. 4.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, nei giorni 14 *e* 15 *settembre* 1982, *alle ore* 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte presso il Ministero dell'interno nei giorni sopra indicati.

Al colloquio che avrà luogo presso il citato Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 5.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Art. 6.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione degli elenchi, di cui al precedente art. 5, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso stesso.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, nel termine perentorio di trenta giorni a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, il diploma di laurea in ingegneria che dovrà essere prodotto in originale o in copia autenticata.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

L'esame del concorso consiste in due prove scritte ed in un colloquio e si svolgerà secondo il seguente programma:

1) Costruzioni civili ed industriali: travatura - muri di sostegno - strutture varie e calcoli relativi alla stabilità - caratteristiche dei materiali da costruzione - lesioni nei fabbricati - crolli - nozioni sulle costruzioni antisismiche.

2) *a*) Meccanica applicata alle macchine e macchinario - macchine termiche - macchine idrauliche;

b) idraulica: nozioni generali - acquedotti e fognature - calcoli delle condotte d'acqua - nozioni sul regime dei fiumi (piene ed alluvioni);

c) elettrotecnica: principi generali di elettricità e magnetismo delle macchine elettriche - impianti di distribuzione e di utilizzazione.

3) Fisica tecnologica: trasmissione del calore - riscaldamento - ventilazione - termodinamica.

4) Nozioni generali di chimica industriale: combustibili, sostanze infiammabili - miscele e sostanze esplodenti - gas nocivi.

5) Legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

6) Diritto comunitario.

La prima prova scritta, comune a tutti i candidati, verte sugli argomenti di cui al n. 1).

La seconda prova scritta, a scelta del candidato, verte sugli argomenti di cui al n. 2), lettere *a*), *b*), *c*).

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel programma.

Art. 9.

Per quanto non previsto nel presente bando, si applicheranno le disposizioni sullo svolgimento degli esami di concorso previste dai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione esaminatrice sarà composta ai sensi dell'art. 3, primo comma, del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 686.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati ispettori in prova e comandati a frequentare presso le scuole centrali antincendi, un corso a carattere teorico-pratico della durata di mesi sei, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguiranno la nomina ad ispettore e saranno iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso.

Coloro che non avranno superato il corso, saranno ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, e, se risultati ancora non idonei, sarà dichiarata nei loro confronti la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il giudizio delle prove di fine corso è devoluto ad una commissione presieduta da un prefetto di prima classe in servizio presso il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle scuole centrali antincendi e dai docenti del corso.

Un funzionario amministrativo della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, con qualifica non inferiore a consigliere, eserciterà le funzioni di segretario.

Il funzionario dirigente della divisione concorsi e corsi della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi e incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 maggio 1982

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1982
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 350

(3318)

Concorso riservato, per esami, a quarantaquattro posti di segretario del ruolo della carriera di concetto del supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e le leggi 18 marzo 1958, n. 288 e 4 gennaio 1968, n. 15, sulle documentazioni, sulle legalizzazioni e autenticazioni di firma;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, relativa al riordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulle assunzioni obbligatorie;

Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 744, per i profughi della Libia;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile ed in particolare la tabella *E* riguardante la pianta per l'attuazione del nuovo organico dei segretari dei servizi antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 850, riguardante l'aumento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1976 con cui, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato determinato il programma di esame dei concorsi di ammissione nella qualifica di segretario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 10 agosto 1976, n. 557, con la quale è stato convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 1976, n. 463, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile;

Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede la riserva del 50 % dei posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato, in favore dei giovani iscritti nelle liste di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285;

Considerato che, a norma dell'art. 25 della predetta legge n. 930 del 1980, occorre bandire un concorso, per esami, per la nomina a segretario in prova riservato, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei prescritti requisiti, nella misura di un terzo dei posti recati in aumento ai sensi della cennata legge n. 930 del 1980;

Accertata la disponibilità di posti nel ruolo organico della carriera di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'art. 5 della predetta legge n. 930, che prevede la deroga alla procedura stabilita dall'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quarantaquattro posti di segretario in prova del ruolo della carriera di concetto del supporto amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti indicati all'art. 2 del presente bando.

I vincitori verranno assegnati presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, ovvero presso le scuole centrali antincendi o il centro studi ed esperienze, tenendo conto delle esigenze di servizio da valutare all'atto dell'assegnazione dei candidati.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

2) piena ed incondizionata idoneità fisica.

Il requisito di cui al precedente n. 1) deve essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con proprio decreto motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata, dovranno essere presentate o dovranno pervenire a mezzo raccomandata al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande anzidette si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conseguimento;

3) i precedenti servizi prestati nello Stato e le eventuali cause di risoluzione.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

La predetta autenticazione può essere sostituita dal visto del capo dell'ufficio nel quale il candidato presta servizio.

L'omissione dell'autenticazione della firma o del visto comporta l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

L'esame ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, in base all'allegato programma.

Art. 6.

Il diario e il luogo delle prove scritte verrà stabilito con successivo decreto ministeriale che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 6 settembre* 1982.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni che saranno indicati nel decreto di cui sopra.

Art. 7.

Al colloquio, che sarà pubblico, e che avrà luogo in Roma presso il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima del giorno in cui devono sostenerlo, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non riporti una votazione di sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva

Art. 8.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Art. 9.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza della nomina previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 10.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2. A tal fine i concorrenti utilmente collocatisi nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale in bollo o copia autenticata del diploma stesso su carta bollata;

2) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo, autenticata dai superiori gerarchici;

3) certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) del precedente comma debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

Art. 11.

La graduatoria di merito dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati segretario in prova e, compiuto il periodo di prova, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo con la qualifica di segretario.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il funzionario dirigente della divisione concorsi e corsi della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 2 giugno 1982

p. *Il Ministro*: SPINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1982
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 352

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio che si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) elementi di diritto costituzionale e/o amministrativo;

2) tema di cultura generale riguardante problemi ed aspetti della vita contemporanea.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto costituzionale e di diritto amministrativo;

2) nozioni di diritto privato;

3) legislazione speciale amministrativa;

4) elementi di contabilità di Stato;

5) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche);

6) storia civile d'Italia dal 1848;

7) geografia fisica e politica d'Italia.

La legislazione speciale amministrativa, di cui al n. 3), oggetto del colloquio, è la seguente:

a) ordinamento del Ministero dell'interno e del personale: regio decreto 15 aprile 1940, n. 452, sull'ordinamento dell'amministrazione centrale del Ministero dell'interno e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'interno e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, contenente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato; legge 15 novembre 1973, n. 734, sulla concessione dell'assegno perequativo;

b) istituzione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: legge 27 dicembre 1941, n. 1570; regolamenti: regi decreti 16 marzo 1942, numeri 701 e 702; stato giuridico: regio decreto 16 marzo 1942, n. 693; personale volontario: legge 14 marzo 1958, n. 251;

riordinamento della carriera direttiva e di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: legge 31 ottobre 1961, n. 1169; ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale e stato giuridico: legge 13 maggio 1961, n. 469; aumento degli organici: legge 27 dicembre 1973, n. 850;

c) organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti: legge 13 maggio 1940, n. 690; provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico: legge 13 luglio 1966, n. 615; norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - protezione civile: legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi: legge 1° marzo 1975, n. 47.

(3319)

Concorso riservato, per esami, a duecento posti di coadiutore del ruolo della carriera esecutiva del supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e le leggi 18 marzo 1958, n. 288 e 4 gennaio 1968, n. 15, sulle documentazioni, sulle legalizzazioni e autenticazioni di firma;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulle assunzioni obbligatorie;

Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 744, per i profughi della Libia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1982 con cui, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato determinato il programma di esame dei concorsi di ammissione nella qualifica di coadiutore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'art. 261-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede la riserva del 50% dei posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato, in favore dei giovani iscritti nelle liste di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285;

Considerato che, a norma dell'art. 26 della predetta legge n. 930 del 1980, occorre bandire un concorso, per esami, per la nomina a coadiutore in prova riservato, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei prescritti requisiti, nella misura di un terzo dei posti recati in aumento ai sensi della cennata legge n. 930 del 1980;

Visto l'art. 5 della predetta legge n. 930, che prevede la deroga alla procedura stabilita dall'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame, a duecento posti di coadiutore in prova del ruolo della carriera esecutiva del supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti indicati all'art. 2 del presente bando.

I vincitori verranno assegnati presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, ovvero presso le scuole centrali antincendi o il centro studi ed esperienze, tenendo conto delle esigenze di servizio da valutare all'atto dell'assegnazione dei candidati.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

2) piena ed incondizionata idoneità fisica.

Il requisito di cui al precedente n. 1) deve essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con proprio decreto motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata, dovranno essere presentate o dovranno pervenire a mezzo di raccomandata al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande anzidette si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il titolo di studio, precisando il luogo e la data di conseguimento;

3) i servizi precedentemente prestati nello Stato e le eventuali cause di risoluzione.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

La predetta autenticazione può essere sostituita dal visto del capo dell'ufficio nel quale il candidato presta servizio.

L'omissione dell'autenticazione o del visto della firma comporta l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte o incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art 5.

L'esame ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, consisterà in una prova scritta, in una prova pratica di dattilografia ed in un colloquio, in base all'allegato programma.

Art. 6.

Il diario e il luogo delle prove scritte verrà stabilito con successivo decreto ministeriale che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 6 settembre* 1982.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta e la prova pratica di dattilografia nella sede o nei giorni che saranno indicati nel decreto di cui sopra.

Art. 7.

Al colloquio, che sarà pubblico, e che avrà luogo in Roma presso il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi nella prova pratica di dattilografia.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima del giorno in cui devono sostenerlo, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta e in quella pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non riporti una votazione di sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 8.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Art. 9.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza della nomina previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 10.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2. A tal fine i concorrenti utilmente collocatisi nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale in bollo o copia autenticata del diploma stesso su carta bollata;

2) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo, autenticata dai superiori gerarchici;

3) certificato di sana e robusta costituzione rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) del precedente comma debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

Art. 11.

La graduatoria di merito dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati coadiutore in prova e, compiuto il periodo di prova, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo con la qualifica di coadiutore.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il funzionario dirigente della divisione concorsi e corsi della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 giugno 1982

p. *Il Ministro*: Spinelli

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1982
Registro n. 13 Interno, foglio n. 351

PROGRAMMA DI ESAME

Ruolo di archivio

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio, e si effettuano in base al seguente programma:

Prova scritta:

tema di cultura generale su argomento semplice di attualità di comune conoscenza.

Prova pratica di dattilografia:

la prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, a velocità libera, di un brano a carattere di stampa scelto dalla commissione giudicatrice.

Durata del saggio: quindici minuti.

I candidati che ultimassero la copiatura del brano in tempo minore, possono continuare a scrivere ricopiando il brano fino allo scadere del tempo.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

1) nozioni elementari di diritto pubblico;

2) nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con partitolare riguardo alle norme interessanti il personale della carriera esecutiva;

3) disposizioni concernenti la costituzione, la tenuta e lo scarto degli atti degli archivi amministrativi;

4) nozioni di storia civile d'Italia dal 1848;

5) nozioni di geografia e fisica politica d'Italia.

(3320)

Concorso riservato, per esami, a duecentosedici posti di coadiutore dattilografo del ruolo della carriera esecutiva del supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e le leggi 18 marzo 1958, n. 288 e 4 gennaio 1968, n. 15, sulle documentazioni, sulle legalizzazioni e autenticazioni di firma;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulle assunzioni obbligatorie;

Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 744, per i profughi della Libia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1982 con cui, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato determinato il programma di esame dei concorsi di ammissione nella qualifica di coadiutore dattilografo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede la riserva del 50 % dei posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato, in favore dei giovani iscritti nelle liste di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285;

Considerato che, a norma dell'art. 26 della predetta legge n. 930 del 1980, occorre bandire un concorso, per esami, per la nomina a coadiutore dattilografo in prova riservato, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei prescritti requisiti, nella misura di un terzo dei posti recati in aumento ai sensi della cennata legge n. 930 del 1980;

Accertata la disponibilità di posti nel ruolo organico della carriera di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'art. 5 della predetta legge n. 930, che prevede la deroga alla procedura stabilita dall'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a duecentosedici posti di coadiutore dattilografo in prova del ruolo della carriera esecutiva del supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti indicati all'art. 2 del presente bando.

I vincitori verranno assegnati presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, ovvero presso le scuole centrali antincendi o il centro studi ed esperienze, tenendo conto delle esigenze di servizio da valutare all'atto dell'assegnazione dei candidati.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

2) piena ed incondizionata idoneità fisica.

Il requisito di cui al precedente n. 1) deve essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con proprio decreto motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata, dovranno essere presentate o dovranno pervenire a mezzo di raccomandata al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande anzidette si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conseguimento;

3) i servizi precedentemente prestati nello Stato e le eventuali cause di risoluzione.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

La predetta autenticazione può essere sostituita dal visto del capo dell'ufficio nel quale il candidato presta servizio.

L'omissione dell'autenticazione o del visto della firma comporta l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte o incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

L'esame ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, consisterà in una prova scritta, in una prova pratica di dattilografia ed in un colloquio, in base all'allegato programma.

Art. 6.

Il diario e il luogo delle prove scritte verrà stabilito con successivo decreto ministeriale che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 6 settembre* 1982.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta e la prova pratica di dattilografia nella sede e nei giorni che saranno indicati nel decreto di cui sopra.

Art. 7.

Al colloquio, che sarà pubblico, e che avrà luogo in Roma presso il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi nella prova pratica di dattilografia.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione almeno venti giorni prima del giorno in cui devono sostenerlo, con l'indicazione del voto portato nella prova scritta e in quella pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non riporti una votazione di sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 8.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Art. 9.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale in bollo o copia autenticata del diploma stesso su carta bollata;

2) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo, autenticata dai superiori gerarchici;

3) certificato di sana e robusta costituzione rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) del precedente comma debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

Art. 10.

La graduatoria di merito dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati coadiutore dattilografo in prova e, compiuto il periodo di prova, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo con la qualifica di coadiutore dattilografo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il funzionario dirigente della divisione concorsi e corsi della direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 giugno 1982

p. *Il Ministro*: SPINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1982
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 353

PROGRAMMI DI ESAME

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova orale e in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prova scritta:

tema di cultura generale su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza.

Prova pratica di dattilografia:

la prova pratica di dattilografia consiste in un saggio a velocità libera, di un brano a carattere di stampa scelto dalla commissione giudicatrice.

Durata del saggio: sessanta minuti.

I candidati che ultimassero la copiatura del brano in un tempo minore, possono continuare a scrivere ricopiando il brano fino allo scadere del tempo.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

1) nozioni elementari di diritto pubblico;

2) nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale della carriera esecutiva;

3) nozioni di storia civile d'Italia dal 1848;

4) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

(3321)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico ad un posto di primo dirigente, ruolo « altre specializzazioni », per le esigenze del servizio affari generali dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 12 febbraio 1981, n. 17, recante norme per il finanziamento per l'esecuzione di un programma integrativo di interventi di riclassamento, potenziamento ed ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli impianti e per il proseguimento del programma di ammodernamento e potenziamento del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1982, n. 612, con cui e stata determinata la percentuale dei posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali da destinare alle assunzioni eccezionali a primo dirigente;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 11 del 6 aprile 1982;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 11 giugno 1982;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1/53710 del 28 giugno 1982;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, ad un posto di primo dirigente in prova, ruolo « altre specializzazioni », per le esigenze del servizio affari generali dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o spedita, anche in piego raccomandato con avviso di ricevimento, senza alcun tramite, alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00161 Roma), entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta dall'ufficio centrale secondo del servizio personale.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, nelle forme di legge, dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato è sufficiente il visto ed il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma del dipendente stesso.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio corrispondenza della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede, come sopra detto, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati hanno l'obbligo sotto la propria responsabilità di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 40° anno di età, i titoli o le condizioni che legittimino l'elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il diploma di laurea posseduto, con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stato conseguito e della relativa data di conseguimento, nonché del voto riportato all'esame;

8) di essere iscritti all'albo professionale dei giornalisti e pubblicisti e la relativa data di iscrizione;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello per le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione degli stessi;

10) di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso.

Alla domanda i candidati dovranno allegare, in originale o copia autentica, il diploma di laurea con indicazione del voto d'esame, il certificato di iscrizione all'albo professionale dei giornalisti e pubblicisti con l'indicazione della data di iscrizione stessa, nonché i titoli di merito (culturali, professionali e pubblicazioni) di cui al successivo art. 8.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 3 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato e mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intempestività nella presentazione, come previsto al precedente quarto comma;

d) omessa o incompleta documentazione di cui ai punti 7) e 8).

I candidati che incorrono in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

1) uno dei seguenti diplomi di laurea, conseguito da non meno di cinque anni:

giurisprudenza;
scienze politiche;
economia e commercio;
lettere;

2) iscrizione all'albo professionale dei giornalisti e pubblicisti da almeno cinque anni;

3) età, che deve essere non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 40, salve le elevazioni del suddetto limite previste dalle vigenti disposizioni di legge.

I candidati che intendono beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

4) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

5) godimento di diritti politici;

6) buona condotta;

7) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento;

8) attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti alla qualifica di concorso.

I candidati, oltre alle attitudini fisiche e psichiche suddette, devono possedere sana e robusta costituzione e devono essere scevri da organiche imperfezioni.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del proprio servizio, o invocare tali condizioni e precedenti per cercare di ottenere facilitazioni di servizio, od essere costretti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)*, dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario con la qualifica di primo dirigente.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 3 e nei casi di cui ai comma primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare la commissione esaminatrice che sarà presieduta da un vice direttore generale delle ferrovie dello Stato e composta da due dirigenti generali dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, nonché da uno o più membri esterni che siano esperti delle materie su cui vertono le prove d'esame.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Azienda con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Il relativo provvedimento varrà pubblicato nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 6.

Programma d'esame - Valutazione esami

L'esame consisterà in una prova orale che verterà sulle materie del seguente programma:

costituzione, ordinamento e problematica istituzionale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

cenni storici sulla rete ferroviaria italiana;

la programmazione ed i piani di interventi straordinari concernenti l'Azienda delle ferrovie dello Stato;

enti internazionali riguardanti in particolare le reti ferroviarie e la Comunità economica europea;

mezzi e metodi di informazione di massa.

Per l'esame la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci) e saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato una votazione non inferiore a 6 punti su 10.

Al termine di ogni seduta di esame, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato; detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso all'albo della sede di esame.

Qualora l'esame non potesse essere svolto in un unico contesto di tempo, è data facoltà alla commissione esaminatrice di distribuire, mediante sorteggio della lettera alfabetica dalla quale iniziare, i candidati da esaminare nelle varie sedute.

Art. 7.

Diario della prova di esame, comunicazioni e documenti di identità

La data e la sede in cui avrà luogo la prova sarà stabilita con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire, nel loro interesse, le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, apposita credenziale di convocazione per la prova d'esame.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per impiegati dello Stato (Mod. A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 8.

Titoli di merito

Per i titoli di merito, la commissione esaminatrice disporrà di:

punti 3 per il voto riportato nel conseguimento della laurea richiesta per la partecipazione al concorso, in ragione di punti 0,30 per ogni punto oltre i 100/110;

punti 2 per il servizio di ruolo prestato nel personale direttivo od equiparato di amministrazioni statali, per ogni anno accademico di servizio prestato nelle università statali quale professore incaricato o assistente ordinario, e per ogni anno scolastico di servizio prestato in scuole statali secondarie di secondo grado, in ragione di punti 0,20 per ogni anno;

punti 5 a giudizio insindacabile della commissione stessa per il complesso dei titoli culturali (di studio, specializzazione e perfezionamento, nonché di insegnamento nelle università in qualità di libero docente, incaricato od assistente), professionali (relativi ad attività svolte nel settore delle pubbliche relazioni, nonché di collaborazione con quotidiani, periodici e riviste specializzate e di consulenza presso enti o società di rilevanza nazionale) e pubblicazioni.

I punteggi di cui sopra sono cumulabili tra loro.

Saranno valutati dalla commissione esaminatrice i titoli di merito di cui sopra soltanto se risulteranno posseduti e presentati dai candidati, allegati alla domanda entro la data di scadenza del termine utile, stabilito al precedente art. 2 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 9.

Formazione della graduatoria

Al fine della formazione della graduatoria di merito i concorrenti che abbiano superato la prova di esame saranno invitati a produrre all'Azienda nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva di cui al successivo art. 10.

I titoli di preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 2 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al primo comma del presente articolo.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta a cura dell'ufficio centrale secondo del servizio personale.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza.

Tutte le certificazioni, comprese quelle relative ai titoli di merito di cui al precedente art. 8 debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

La graduatoria di cui al precedente primo comma verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando al voto riportato nella prova orale, il punteggio attribuito per la valutazione di titoli e, in caso di parità di votazione, sulla base dei titoli di cui al successivo art. 10 in applicazione delle vigenti norme.

Art. 10.

Titoli di preferenza

A parità di votazione complessiva nella graduatoria saranno preferiti nell'ordine di merito i candidati che dimostrino, con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati ed invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

3) orfani:

a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

6) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

7) figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

8) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) sul lavoro;

9) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

10) coloro che hanno prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

11) coniugati con riguardo al numero dei figli;

12) mutilati ed invalidi civili;

13) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni dello Stato;
c) dall'età.

Art. 11.

Approvazione delle graduatorie

La graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei alle prove di esame, quella del concorrente vincitore, nonché quella degli idonei dopo il vincitore, saranno approvate con decreto del Ministro il quale, riconosciuta la regolarità del procedimento, dichiara il vincitore del concorso.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Accertamento dei requisiti fisici e psichici

L'accertamento dei requisiti fisici e psichici verrà disposto soltanto nei confronti dell'avente titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato all'aspirante, il quale, se dichiarato non idoneo, potrà produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - concorsi - Piazza della Croce Rossa n. 1 - 00161 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica di appello non sia stata accolta;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica di appello.

In tali casi i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

Competente ad adottare i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova, sarà il direttore del servizio personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, il concorrente dovrà presentarsi munito di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 7.

Art. 13.

Assunzione e nomina in prova

L'aspirante dichiarato idoneo dai sanitari dell'Azienda delle ferrovie dello Stato sarà nominato in prova nella qualifica di primo dirigente, con il trattamento economico spettantigli in base alle norme in vigore, ed invitato a presentarsi in servizio, munito del certificato di nascita ai fini dell'iscrizione nei ruoli matricolari.

Nei confronti del candidato dichiarato idoneo e nominato in prova il quale regolarmente invitato non si sarà presentato a prendere servizio entro dieci giorni dal termine fissato, il direttore del servizio personale dell'Azienda autonoma delle fer-

rovie dello Stato adotterà il relativo provvedimento di decadenza a far tempo dalla data di decorrenza della nomina in prova.

Il soggetto immesso in impiego è tenuto, salvo giustificati motivi, a pena di decadenza dalla nomina, a produrre, anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine perentorio di sessanta giorni decorrente dal giorno successivo a quello dell'assunzione, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

I concorrenti che abbiano superato il 40° anno di età stabilito dal precedente art. 3 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titoli di preferenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

f) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante la attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di sessanta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, l'attestato, in carta semplice, rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risultino la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta dall'ufficio centrale secondo del servizio personale.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno di competenza del direttore del servizio personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 14.

Nomina a stabile

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova.

Roma, addì 30 giugno 1982

Il Ministro: BALZAMO

ALLEGATO

(Schema di domanda
da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00161 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

Cognome e nome . . . . (le donne coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi, il nome seguito dal cognome del marito);

Data e luogo di nascita . . . .;

Domicilio e recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia) . . . .
. . . .
. . . .
. . . .;

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico ad un posto di primo dirigente in prova, ruolo altre specializzazioni, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1982, n. 1726, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o recapito sopra specificato.

Ai fini dell'ammissione al concorso, dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età (specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono, ai sensi delle leggi in vigore, l'elevamento del limite massimo di età stabilito all'art. 3 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prescrizione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne o le misure di prevenzione riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso del diploma di laurea in . . . conseguito in data . . . . presso l'Università di . . . .;

di essere iscritto all'albo professionale dei giornalisti, e pubblicisti dal . . . .;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . (in caso contrario indicare se riformato, ecc. . . . . . .);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, il profilo professionale rivestito, la matricola (per i dipendenti delle ferrovie dello Stato), l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Allega la seguente documentazione:

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .
4) . . . .
5) . . . .

Data, ...

Firma del candidato

. . . .

(da autenticare da parte di una delle autorità previste all'art. 2 del decreto)

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello. Le generalità dell'aspirante (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città, provincia) debbono essere riportati nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(3322)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rinvio delle prove scritte del concorso ad ottanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

Le prove scritte d'esame del concorso ad ottanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 133 del 17 maggio 1982, fissate nel bando di concorso per i giorni 19 e 20 luglio 1982 presso la scuola di applicazione dell'Aeronautica militare di Firenze, si svolgeranno nei giorni 29 e 30 settembre 1982, con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma.

N. B. — *Il presente avviso annulla e sostituisce quello pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n.* 180 *del* 2 *luglio* 1982.

(3261)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Assunzione temporanea di personale straordinario presso l'Avvocatura generale e presso le avvocature distrettuali dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 10 maggio 1982, n. 271, recante, tra l'altro, disposizioni per l'assunzione temporanea di personale straordinario presso l'Avvocatura generale e presso le avvocature distrettuali dello Stato nella misura massima complessiva di 90 unità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n 276;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 ed il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Considerate le esigenze operative degli uffici dell'avvocatura in rapporto alla consistenza degli organici e tenuto conto dei trasferimenti già programmati del personale amministrativo in servizio;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Presso ciascuna delle sedi dell'Avvocatura dello Stato vengono istituiti due distinti elenchi per l'assunzione temporanea di personale straordinario con le mansioni corrispondenti rispettivamente:

a) a quelle della qualifica iniziale (coadiutore) della ex carriera esecutiva e di dattilografia (corrispondente alla quarta qualifica funzionale di cui all'art. 2 della legge n. 312/1980);

b) a quelle della qualifica iniziale (commesso) della ex carriera ausiliaria (corrispondente alla seconda qualifica funzionale di cui al citato art. 2 della legge n. 312/1980).

Le assunzioni sono disposte nel limite del contingente per ogni elenco e per ciascuna sede indicati nella tabella *A* annessa al presente decreto.

Uno dei posti per le mansioni esecutive e di dattilografia e il posto per le mansioni ausiliarie assegnati agli elenchi istituti presso l'avvocatura distrettuale di Trento sono riservati ad aspiranti in possesso di attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca non scaduto di validità e rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327).

Art. 2.

Sono ammessi a presentare la domanda solo coloro che possiedono i requisiti indicati nella lettera *c*) del terzo comma del presente articolo.

La domanda di iscrizione deve essere redatta su carta da bollo secondo lo schema allegato al presente decreto, deve riferirsi ad uno solo dei due elenchi precisati nell'art. 1 e deve essere diretta all'ufficio presso il quale è istituito l'elenco.

La domanda deve contenere i seguenti elementi:

a) generalità del richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita), comune di residenza ed indicazione dell'indirizzo al quale dovranno essere inviate tutte le eventuali comunicazioni;

b) preciso riferimento ad un solo elenco di iscrizione, con l'espressa indicazione se la domanda si riferisce all'elenco per mansioni esecutive e di dattilografia ovvero all'elenco per mansioni ausiliarie;

c) dichiarazione del possesso dei seguenti requisiti:

I) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 50 anni;

II) cittadinanza italiana;

III) godimento dei diritti politici;

IV) sana e robusta costituzione fisica;

V) possesso del titolo di studio di licenza media inferiore per gli aspiranti all'impiego con le mansioni esecutive e di dattilografia; licenza elementare per gli aspiranti all'impiego con le mansioni di commesso;

d) indicazione di eventuali precedenti condanne penali o pendenze penali;

e) indicazione della posizione in ordine agli obblighi di leva (per gli aspiranti di sesso maschile);

f) dichiarazione del possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca non scaduto di validità e rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327 (per gli aspiranti ai posti riservati presso l'avvocatura di Trento come indicato nell'ultimo comma del precedente art. 1).

I requisiti sopra indicati debbono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 3.

La domanda dovrà essere inviata all'ufficio presso il quale è istituito l'elenco nel quale si chiede l'iscrizione, esclusivamente a mezzo del servizio postale, spedita in plico raccomandato.

La domanda potrà essere spedita soltanto a decorrere dal sesto giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Gli aspiranti saranno iscritti nell'elenco nell'ordine risultante dalla data di spedizione delle rispettive domande, rilevata dal timbro a data dell'ufficio postale di accettazione apposto sulle relative raccomandate; gli aspiranti che avranno spedito la domanda in identica data saranno iscritti nell'elenco in posizione paritaria.

Agli adempimenti relativi alle iscrizioni negli elenchi presiedono gli avvocati distrettuali di ciascuna sede e, per la sede di Roma, il segretario generale.

Art. 5.

Non saranno prese in considerazione:

a) le domande nelle quali risultino non indicati o incompleti gli elementi di cui al precedente art. 2 o che, comunque, non risultino redatte secondo lo schema allegato al presente decreto;

b) le domande non inoltrate in plico raccomandato postale (per esempio, non sono prese in considerazione le domande presentate a mano, oppure tramite agenzie private) o che risultino spedite in data anteriore a quella indicata nel precedente art. 3;

c) le domande dirette ad ufficio diverso da quello indicato nel precedente art. 2;

d) le domande che non osservino la prescrizione limitativa di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 pertanto non saranno prese in considerazione le domande con le quali si chiede l'iscrizione in più di uno degli elenchi istituti presso i singoli uffici).

Art. 6.

Saranno ammessi a sostenere le prove pratiche attitudinali, di cui agli articoli 7, 8, 9, gli iscritti in ciascun elenco che, secondo l'ordine di iscrizione, siano compresi entro un numero non inferiore a quello dei contingenti di assunzione stabiliti nella tabella allegata al presente decreto, salva la facoltà, in ciascuna sede, di elevare sino al doppio il numero delle ammissioni, per prevenire l'eventualità che alcuni ammessi non conseguano la idoneità e senza pregiudizio di quanto disposto nell'art. 10 circa la priorità delle assunzioni.

Quando, per raggiungere il numero di ammissioni consentito dal comma precedente, debbano essere compresi aspiranti che si trovino nella condizione paritaria d'iscrizione considerata nell'art. 4, questi saranno ammessi tutti, senza limitazione, all'esperimento della prova pratica attitudinale.

Art. 7.

Le prove pratiche attitudinali si svolgeranno presso l'ufficio sede dell'Avvocatura dello Stato al quale è stata indirizzata la domanda.

Salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo, non sarà fatta comunicazione individuale dell'ammissione alla prova pratica attitudinale. In ciascuna sede dell'Avvocatura dello Stato sarà affisso apposito avviso, in orario di ufficio e per tre giorni lavorativi consecutivi, a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, o, se questo sia festivo, dal primo giorno lavorativo immediatamente successivo. L'avviso recherà l'indicazione dei nomi degli aspiranti (iscritti negli elenchi della stessa sede) ammessi a sostenere la prova pratica attitudinale nonché del luogo, del giorno e dell'ora di espletamento della prova.

Ove in alcuna sede, per l'esito negativo delle prove o per qualsiasi altro motivo, si rendesse necessario, ai fini della copertura del contingente di assunzione, sottoporre alla prova pratica attitudinale aspiranti non indicati nell'avviso affisso nei modi del comma precedente, ne sarà data notizia agli interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 8.

La prova pratica attitudinale sarà valutata insindacabilmente da una commissione costituita da un avvocato dello Stato che la presiede, da un avvocato o procuratore dello Stato e da un impiegato amministrativo quali membri; le funzioni di segretario saranno svolte dall'impiegato amministrativo.

Le commissioni sono nominate con decreto dell'avvocato generale.

Dello svolgimento e dell'esito delle prove pratiche attitudinali è redatto verbale.

Art. 9.

La prova pratica attitudinale consisterà:

a) per gli aspiranti all'assunzione con mansioni esecutive e di dattilografia:

1) nella compilazione, nel tempo massimo prestabilito, di una scheda di archivio.

La redazione, che comporterà la risoluzione di problemi elementari relativi ai dati da indicare nella scheda, dovrà avvenire secondo le istruzioni unite all'apposito schema fornito a ciascun aspirante e tenendo conto degli elementi che saranno indicati prima dell'inizio della prova dal presidente della commissione.

L'esercizio sarà impostato in modo che possano emergere, in particolare, qualità di attenzione, di prontezza di classificazione, di ritenzione mnemonica;

2) in un saggio di copiatura dattilografica, su carta uso bollo, di quanto l'aspirante sarà capace di copiare entro il limite di 15 minuti da un brano (dattiloscritto o stampato) in lingua italiana.

Nel saggio non è permesso il cambiamento del foglio né l'uso della gomma; le eventuali correzioni sono eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

In relazione alla completezza ed esattezza dei risultati saranno assegnati sino a 30 punti per la compilazione della scheda.

Al saggio dattilografico non sarà ammesso chi non abbia riportato almeno 21 punti.

Al termine dell'esercizio di cui al precedente punto n. 1 il presidente della commissione, quando non ritenga possibile esperimentare nello stesso giorno il saggio dattilografico, comunica in quale data sarà affisso nella sede dell'Avvocatura l'elenco degli ammessi che conterrà altresì l'indicazione della data di svolgimento del saggio medesimo.

Per il saggio dattilografico saranno attribuiti sino a 30 punti in relazione alla velocità e precisione dimostrata dall'aspirante.

Non sarà ritenuto idoneo chi non abbia conseguito almeno 14 punti nel saggio dattilografico;

b) per gli aspiranti all'assunzione con mansioni di commesso:

nella compilazione di due distinti moduli concernenti adempimenti di servizio, nel tempo massimo prestabilito per ciascun modulo.

La compilazione, che comporterà la risoluzione di problemi elementari relativi ai dati da indicare nei moduli, dovrà avvenire seguendo le istruzioni che saranno fornite mediante dettatura e quelle che risulteranno annotate sui moduli stessi nonché tenendo conto degli elementi che saranno indicati prima dell'inizio della prova dal presidente della commissione.

L'esercizio sarà impostato in modo che possano emergere capacità di scrittura sotto dettatura, qualità di diligenza, di ritenzione mnemonica e di destrezza manuale.

In relazione al grado di completezza ed esattezza dei risultati saranno assegnati sino a 30 punti complessivi.

Non sarà ritenuto idoneo chi non abbia conseguito almeno 18 punti.

Gli schemi ed i tempi delle prove pratiche attitudinali sono definiti dall'avvocato generale, con l'assistenza del segretario generale, e trasmessi, in plichi sigillati, ai presidenti delle commissioni istituite nelle diverse sedi.

Art. 10.

Saranno assunti, secondo l'ordine di iscrizione nell'elenco gli aspiranti che abbiano positivamente espletato la prova pratica attitudinale.

Gli iscritti nello stesso elenco in posizione paritaria saranno assunti, nei limiti del contingente, con precedenza di coloro che avranno ottenuto il risultato complessivo migliore nella prova pratica attitudinale.

Art. 11.

Gli aspiranti da assumere saranno invitati a presentare, presso la sede dell'Avvocatura ove è istituito l'elenco di iscrizione, nel termine perentorio di 20 giorni dalla richiesta che sarà inoltrata a mezzo di raccomandata r.r., i seguenti documenti in carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) originale o copia autentica del titolo di studio, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del titolo stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico della unità sanitaria locale nel comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale aspira, nonché l'eseguito accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Gli aspiranti alla sede di Trento saranno invitati, per quanto riguarda i posti riservati ai bilingui, a presentare l'attestato di cui all'ultimo comma del precedente art. 1.

Art. 12.

I decreti di assunzione saranno emanati dall'avvocato generale su proposta documentata dal segretario generale per la sede di Roma e degli avvocati distrettuali per tutte le altre sedi.

Le assunzioni avranno durata annuale, rinnovabile per un ulteriore periodo di eguale durata.

Il trattamento economico, e giuridico è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Art. 13.

Saranno cancellati dall'elenco:

a) coloro che, ammessi ad espletare la prova pratica attitudinale non abbiano conseguito in essa il punteggio minimo di idoneità;

b) coloro che invitati, ai fini dell'assunzione ed ai sensi dell'art. 10 a presentare i documenti ivi indicati, non vi abbiano adempiuto nel termine perentorio prescritto;

c) coloro che, assunti in servizio, abbiano dato prova di scarso rendimento o abbiano tenuto un comportamento non conforme ai doveri di ufficio.

Nei casi di cui alle lettere *a*) e *b*) la cancellazione è disposta dall'avvocato distrettuale competente per sede o dall'avvocato generale per la sede di Roma; nel caso di cui alla lettera *c*) la risoluzione del rapporto e la cancellazione sono disposte con provvedimento motivato dell'avvocato generale comunicato all'interessato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1982

L'avvocato generale: MANZARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1982
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 267

TABELLA *A*

Uffici dell'avvocatura dello Stato	Mansioni esecutive e di dattilografia (corrispondenti al IV livello retributivo)	Mansioni ausiliarie (corrispondenti al II livello retributivo)
Avvocatura distrettuale dello Stato:		
Ancona	1	2
Bari	3	—
Bologna	4	2
Brescia	1	1
Cagliari	2	—
Caltanissetta	1	1
Catania	2	—
Catanzaro	3	1
Firenze	4	1
Genova	3	1
L'Aquila	2	1
Lecce	2	—
Messina	1	1
Milano	6	2
Napoli	3	1
Palermo	3	—
Perugia	2	1
Potenza	2	1
Torino	3	1
Trento	2	1
Trieste	3	—
Venezia	3	2
Avvocatura generale dello Stato:		
Roma	8	6

Schema di domanda (*)

All'Avvocatura generale dello Stato - ROMA
(oppure)
All'avvocatura distrettuale dello Stato di . . . .
(indicare la sede prescelta)

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia . . . .) il . . . . residente a . . . . (provincia . . . .), domiciliato in . . . . via . . . . n. . . . chiede di essere iscritto nell'elenco degli aspiranti all'assunzione temporanea di personale straordinario con le mansioni corrispondenti a quelle della qualifica iniziale della ex carriera esecutiva e di dattilografia (coadiutore) (oppure) . . . . corrispondenti a quelle della qualifica iniziale della ex carriera ausiliaria (commesso) istituito con D.A.G. in data 1° luglio 1982 in applicazione della legge 10 maggio 1982, n. 271, presso l'Avvocatura generale dello Stato di Roma (oppure) . . . . presso l'avvocatura distrettuale dello Stato di . . . .
(indicare la sede)

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) gode dei diritti politici;

3) è di sana e robusta costituzione fisica;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicarsi se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale (**);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (per gli aspiranti di sesso maschile);

7) è in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca non scaduto di validità e rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327 (per gli aspiranti ai posti riservati presso l'Avvocatura di Trento di cui all'ultimo comma del decreto).

Indica come recapito per ogni comunicazione il seguente indirizzo . . . . c.a.p. . . . . . telefono . . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

(*) Si ricorda che a pena di inammissibilità la domanda va riferita ad un solo elenco; va inoltrata tramite plico raccomandato postale diretto all'ufficio presso il quale è istituito l'elenco.

(**) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3281)

REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 10/D, IN FIRENZE

Concorso ad un posto di assistente di endocrinologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di endocrinologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa del personale presso C.T.O. in Firenze.

(473/S)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 30, IN ROVIGO

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria presso il presidio ospedaliero di Rovigo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria presso il presidio ospedaliero di Rovigo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Rovigo.

(476/S)

REGIONE MOLISE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 5, IN CAMPOBASSO

Concorso ad un posto di primario di urologia presso il presidio ospedaliero « A. Cardarelli »

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di urologia presso il presidio ospedaliero « A. Cardarelli » (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato alla sanità della regione Molise in Campobasso.

(472/S)

ISTITUTO PER L'INFANZIA DI TRIESTE

Concorso ad un posto di primario chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Trieste.

(474/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 183 del 6 luglio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ente ospedaliero « Castiglione Prestianni », in Bronte: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo servizi operai.

Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori, in Genova: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di vice capo ripartizione.

Ente ospedaliero « Aiuto Materno », in Palermo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di tecnico di neurofisiopatologia.

Ente ospedaliero « G.F. Ingrassia », in Palermo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di fisiopatologia respiratoria.

Automobile club d'Italia, in Roma: Concorsi pubblici, per esami, a posti per la 1ª qualifica del ruolo professionale A.C.I.

R E G I O N I

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1982, n. 4.

Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge regionale 13 aprile 1981, n. 4, contenente norme sull'adeguamento della misura delle quote di aggiunta di famiglia e altre norme in materia di personale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 30 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Trattamento economico del personale dirigente

L'indennità regionale prevista dall'art. 17 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 modificata con l'art. 1 della legge regionale 9 gennaio 1962, n. 3, estesa ai dirigenti regionali con l'art. 3 della legge regionale 13 aprile 1981, n. 4, viene applicata sullo stipendio iniziale delle singole qualifiche dirigenziali.

La differenza tra l'indennità regionale in godimento da parte dei dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge 13 aprile 1981, n. 4 e quella prevista dal presente articolo viene conservata come assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici di carattere generale, esclusa l'indennità integrativa speciale.

E' soppresso il collegamento automatico e continuativo fra il trattamento economico dei dirigenti regionali e il trattamento economico dei dirigenti statali.

A tale trattamento si provvede con apposita legge regionale da presentarsi in Consiglio regionale entro il 31 marzo 1982.

Art. 2.

Estensione di norme statali al personale in servizio in uffici tavolari

Al personale direttivo degli uffici periferici del servizio del libro fondiario sono estese le disposizioni di cui all'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché le disposizioni di cui al decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 432 e al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione anche nei confronti del personale del ruolo degli aiutanti tavolari.

Al personale con qualifica di conservatore del libro fondiario inquadrato nella carriera speciale dei conservatori del libro fondiario ai sensi dell'art. 15, lettera *c*), della legge regionale 11 gennaio 1980, n. 1, l'anzianità di servizio eccedente i quattro anni e sei mesi viene valutata, ai fini dell'applicazione dell'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come anzianità nella qualifica attribuita.

Art. 3.

Inquadramento in ruolo del personale assunto ex art. 17 *della legge regionale* 26 *agosto* 1968, *n.* 20

Il personale assunto in base all'art. 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere inquadrato, a domanda, nel limite dei posti disponibili, tra il personale di ruolo, previo concorso per esame speciale da bandirsi entro due mesi dalla data predetta.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma, il personale che esplica mansioni della carriera ausiliaria può essere inquadrato in ruolo senza esami, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione del personale.

Delle stesse disposizioni potrà beneficiare anche il personale già assunto a suo tempo ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20 e il cui rapporto d'impiego abbia tuttavia avuto termine o sia stato sospeso nel corso dell'anno 1981.

Le materie di esame e le modalità dei concorsi saranno stabiliti con apposito regolamento. Per i concorsi riguardanti l'inquadramento in carriere e ruoli già previsti dai regolamenti di esecuzione dell'art. 8 della legge regionale 11 giugno 1971, n. 9, dell'art. 15 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 10, dell'art. 16 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 8 e dell'art. 22 della legge regionale 11 gennaio 1980, n. 1, valgono le norme dei regolamenti stessi.

Nei confronti del personale che, pur avendo superato l'esame, non fosse possibile inquadrare in ruolo per indisponibilità di posti, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.

Il rapporto d'impiego temporaneo del personale attualmente in servizio è prorogato fino al momento di approvazione della graduatoria del concorso di cui al primo comma e per tutto il tempo di validità della graduatoria stessa per coloro che in essa sono collocati.

Al personale di cui al presente articolo è riconosciuto, sia ai fini giuridici che a quelli economici, il servizio non di ruolo prestato in base al rapporto temporaneo di impiego previsto dall'art. 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, a partire dalla data di instaurazione dell'ultimo rapporto temporaneo di impiego per ciascuna unità di personale.

La medesima disposizione si applica — tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 — anche nei confronti del personale già a suo tempo assunto ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20 e successivamente nominato in ruolo in seguito a pubblico concorso nell'anno 1981.

L'ammissione ai concorsi previsti dal presente articolo è subordinata al parere favorevole del consiglio di amministrazione del personale.

Art. 4.

Organo preposto all'identificazione dei profili professionali e all'inquadramento nelle qualifiche funzionali

Le operazioni di cui all'art. 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312, relative, fra l'altro, all'identificazione dei profili professionali previsti dall'art. 3 della legge precitata, sono svolte, per il personale della Regione, dalla giunta regionale — entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge — su proposta di una commissione paritetica istituita con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta, presieduta dal presidente della giunta o da un assessore da lui delegato, da quattro rappresentanti dell'amministrazione regionale e da quattro rappresentanti dei dipendenti regionali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Le decisioni della commissione paritetica sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.

La composizione della commissione paritetica deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati in consiglio regionale.

Art. 5.

Norma finanziaria

All'onere per l'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1981 in lire 250 milioni e per l'anno 1982 in lire 250 milioni, si provvede mediante prelevamento di pari importo dai fondi speciali iscritti al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa dei corrispondenti esercizi finanziari.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 21 marzo 1982

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1982, n. 5.

Arrotondamenti degli importi dei diritti previsti dall'articolo 6 della legge regionale 25 giugno 1981, n. 5.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 30 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli importi dei diritti previsti dall'art. 6 della legge regionale 25 giugno 1981, n. 5 si applicano gli arrotondamenti disposti dalla normativa regionale in materia di tasse sulle concessioni non governative.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 21 marzo 1982

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(3116)

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1982, n. 6.

Norme sulla procedura di escorporazione di immobili nei libri fondiari e per la cancellazione delle iscrizioni di servitù non esercitate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *dell'*11 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ESCORPORAZIONE DI IMMOBILI CON TRASPORTO DI ISCRIZIONI

Art. 1.

Per escorporare da un corpo tavolare una o più particelle o una loro parte, o per formare una nuova porzione materiale di un edificio, non occorre il consenso dei titolari dei diritti iscritti a carico del corpo tavolare, della particella o della porzione materiale.

Gli aggravi iscritti a carico dell'originario corpo tavolare o dell'originaria porzione materiale si trasportano a carico della particella o della nuova porzione materiale.

Titolo II

ESCORPORAZIONE DI IMMOBILI SENZA TRASPORTO DI AGGRAVI

Art. 2.

L'escorporazione di cui all'articolo precedente può essere concessa, libera da aggravi, con il consenso delle persone titolari di diritti iscritti oppure con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 3.

Per ottenere l'escorporazione, libera da aggravi, di parti di corpi tavolari, di una particella o di una sua frazione, o di parti di porzioni materiali di un edificio, il proprietario deve presentare domanda all'ufficio tavolare competente, corredata da tipo di frazionamento o da planimetria aventi i requisiti di legge e recanti con tutta esattezza l'entità da escorporare.

La domanda viene annotata nel libro fondiario ed il relativo decreto tavolare viene notificato agli interessati a cura dell'ufficio.

Le iscrizioni posteriori all'annotazione della domanda non hanno effetto sulla parte che si vuole escorporare o sulla porzione che si intende dividere.

Art. 4.

Con il decreto tavolare che ordina l'annotazione della domanda i titolari di diritti iscritti a carico dell'immobile che si intende escorporare o della porzione materiale che si vuole dividere sono diffidati a produrre all'ufficio tavolare eventuali opposizioni scritte, anche non motivate, entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione del decreto tavolare.

L'opposizione impedisce l'escorporazione libera da aggravi e viene notificata d'ufficio a colui che ha presentato la domanda di escorporazione.

Art. 5.

Scaduto il termine fissato nell'articolo precedente senza che siano state prodotte opposizioni, la parte diffidata viene ritenuta consenziente alla escorporazione, libera da aggravi, nonché rinunciataria ad ogni suo diritto sulla entità da escorporare, e la parte interessata può presentare la relativa domanda tavolare, corredata dal titolo in virtù del quale si chiede l'iscrizione.

Art. 6.

Il conservatore del libro fondiario, eseguito il confronto tavolare, attesta sulla domanda che a seguito della diffida di cui al precedente art. 4 non sono state prodotte opposizioni.

In tale ipotesi l'annotazione prevista dal precedente articolo 3 viene cancellata d'ufficio.

Art. 7.

L'annotazione di cui al precedente art. 3 perde la sua efficacia trascorso un anno dalla data di presentazione della relativa domanda e viene cancellata d'ufficio.

Art. 8.

I diritti reali di garanzia, i diritti di usufrutto e i provvedimenti cautelari ed esecutivi iscritti a carico della particella o della porzione materiale, alle quali vengono fatte le incorporazioni, si estendono anche alla frazione di particella o alla parte di porzione materiale che vengono aggregate.

Titolo III

ESCORPORAZIONE ED INCORPORAZIONE DI IMMOBILI NELL'AMBITO DI PIU' MANDAMENTI

Art. 9.

Quando l'escorporazione di particelle o di frazioni di particelle interessa due uffici tavolari, la domanda, in doppio esemplare, va presentata a quello competente per l'escorporazione.

Se l'escorporazione non può essere accordata, la domanda viene respinta, senza darne comunicazione all'altro ufficio tavolare.

Qualora l'escorporazione possa essere accordata, la domanda viene annotata nel libro fondiario. Il secondo esemplare della domanda, unitamente ai documenti, al decreto e all'estratto tavolare, viene trasmesso all'ufficio competente per l'incorporazione.

A seguito dell'annotazione sopra indicata, qualunque successiva iscrizione tavolare non ha effetto sulla particella o frazione di particella da escorporare.

Art. 10.

L'ufficio tavolare competente per l'incorporazione, non esistendo impedimenti, provvede, sulla base del decreto dell'ufficio tavolare al quale è stata chiesta l'escorporazione e sulla base dei documenti, alle relative incorporazioni e notifica copia del decreto tavolare all'ufficio competente per l'escorporazione.

Quest'ultimo provvede al'escorporazione ed alla cancellazione dell'annotazione di cui al precedente articolo 9.

Se la domanda presentata all'ufficio tavolare competente per l'incorporazione non può essere accolta, il relativo decreto tavolare di reiezione viene notificato all'ufficio tavolare competente per l'escorporazione, il quale provvede alla cancellazione della annotazione di cui al precedente articolo 9.

Ciascun ufficio tavolare conserva nella propria raccolta copia dei documenti che riguardano le iscrizioni di sua competenza.

Art. 11.

Ove le escorporazioni e le incorporazioni riguardino più di due uffici tavolari, la domanda è indirizzata ad uno di quelli competenti per l'escorporazione in tante copie quanti sono gli uffici interessati e trasmessa agli altri in ordine successivo. Per la trattazione si segue la procedura stabilita nei precedenti artt. 9 e 10.

Art. 12.

Le norme di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11 si applicano anche nei casi di permuta e divisione di immobili iscritti in uffici tavolari diversi del territorio regionale.

Titolo IV

CANCELLAZIONE DELLE ISCRIZIONI DI SERVITU' NON ESERCITATE

Art. 13.

Il proprietario, od anche uno solo dei comproprietari, di immobili già gravati da servitù iscritte nel libro fondiario ma non esercitate, può chiedere, con domanda diretta all'ufficio tavolare nella cui circoscrizione si trova il fondo servente, di avviare la procedura per la cancellazione della iscrizione delle servitù stesse.

La domanda deve indicare il tipo di servitù, i dati catastali e tavolari dei fondi dominanti e serventi, nonché il nome, cognome data e luogo di nascita, e residenza dei proprietari dei fondi suddetti.

La domanda è annotata nel libro fondiario.

Art. 14.

Il decreto tavolare che ordina l'annotazione prevista dall'articolo precedente è notificato alle parti indicate nella domanda e deve contenere la diffida, per i proprietari dei fondi dominanti, a produrre all'ufficio tavolare eventuali opposizioni scritte, anche non motivate, entro quarantacinque giorni dalla data della notifica del decreto stesso.

Qualora il fondo dominante sia iscritto in altro ufficio tavolare, il decreto che ordina l'annotazione di cui al precedente articolo 13 è notificato all'ufficio suddetto, il quale provvede alla relativa annotazione.

Art. 15.

Se non vengono presentate opposizioni, si procede d'ufficio alla cancellazione dell'iscrizione della servitù e dell'annotazione prevista dal precedente art. 13.

Se vengono presentate opposizioni, si cancella d'ufficio l'annotazione prevista dal precedente art. 13.

Art. 16.

Le disposizioni previste dal presente titolo non si applicano agli immobili soggetti all'uso civico ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Titolo V

DETERMINAZIONE DELL'ESTENSIONE DELL'ESERCIZIO DELLE SERVITU'

Art. 17.

Nel caso di servitù iscritta nel libro fondiario, della quale nel titolo non sia stata esattamente precisata l'estensione dello esercizio, la parte interessata può chiedere, con domanda diretta all'ufficio tavolare e corredata dalla planimetria prevista dal secondo comma dell'articolo 12 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, che venga determinata l'estensione dell'esercizio della servitù stessa.

La domanda è annotata nel libro fondiario ed il relativo decreto tavolare è notificato al richiedente e, unitamente a copia della planimetria, alla controparte.

Art. 18.

Il decreto tavolare che ordina l'annotazione di cui all'articolo precedente deve contenere la diffida, per la controparte, a produrre all'ufficio tavolare, eventuali opposizioni scritte, anche non motivate, entro quarantacinque giorni dalla data della notifica del decreto tavolare.

Art. 19.

Se non vengono presentate opposizioni, si procede d'ufficio alla iscrizione nel libro fondiario degli elementi che determinano l'esercizio della servitù.

Se vengono presentate opposizioni l'ufficio tavolare può convocare le parti.

Ove le opposizioni permangano o in caso di mancata comparizione delle parti, si cancella d'ufficio l'annotazione prevista dal secondo comma del precedente art. 17.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

L'annotazione della domanda prevista agli articoli 3, 9, 13, 14 e 17 è eseguita d'ufficio.

Art. 21.

Con l'entrata in vigore della presente legge cessa l'applicazione, nel territorio regionale, della legge 6 febbraio 1869, n. 18, B.L.I.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 8 maggio 1982

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(3117)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821860)